

CIIª TORNATA

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 2963		
Disegni di legge (approvazione di):			
« Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456 e 9 novembre 1919, n. 2302, che approvano la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari e l'autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a lire 2,705,000 il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari »	2968		
« Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano »	2978		
« Conversione in legge del decreto reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime »	2979		
« Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali »	2987		
« Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie »	2988		
« Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria »	2988		
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 5154, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria »	2991		
« Conversione in legge del decreto reale 14 novembre 1919, n. 2288, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034,			
concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio »	2991		
« Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare »	2992		
(discussione di):			
« Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali »	2972		
Oratori:			
ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio	2973		
DALLOLIO ALBERTO	2972		
« Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche »	2979		
PEANO, ministro dei lavori pubblici	2983		
ZUPELLI, relatore	2980		
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali »	2984		
Oratori:			
ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio	2985		
APOLLONI	2984		
« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, l'iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali »	2985		
Oratori:			
ALESSIO, ministro dell'industria e commercio	2987		
MAZZONI, relatore	2986		
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento			

e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente 2993

Oratori:

GUALTERIO, *relatore* 2993 e *passim* 2999

SECHI, *ministro della marina* 2993 e *passim* 2999

Interrogazione (svolgimento di)

• Del senatore D'Andrea sulla opportunità di dichiarare cessata l'efficacia del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 638, e del Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 118 2963

Oratori:

D'ANDREA 2965

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 2963, 2968

SPIRITO 2966

Relazione (presentazione di) 2968

Sull'ordine del giorno:

Oratori:

PRESIDENTE 3000

AMERO D'ASTE 3000, 3001

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 3000

REBAUDENGO 3000

Sul processo verbale

Oratori:

APOLLONI 2962

MENGARINI 2962

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 3002

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e la previdenza sociale, delle poste e telegrafi.

CENCELLI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

APOLLONI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APOLLONI. Ho chiesto la parola sul processo verbale della discussione di ieri, a proposito delle monete nuove che si stanno facendo, per ribattere le espressioni dell'amico e collega Mengarini, che credo sia andato al di là del suo pensiero quando ha detto che le monete d'Italia sono le peggiori del mondo. Questa affermazione l'ho letta nei giornali, ed anche nel resoconto sommario della seduta, e contro di essa protesto.

A me pare che tali parole denigratorie della nostra arte sia poco prudente pronunciarle in un'Assemblea come questa. Purtroppo la denigrazione di noi stessi è un'epidemia di razza, ma bisogna combatterla per la nostra dignità e per il nostro buon nome.

La Commissione artistica, nominata dal ministro del tesoro a proposito delle nuove monete, studia con alacrità e con zelo, ed è composta di competenze indiscutibili.

Io credo che oggi le nostre monete non siano inferiori a quelle degli Stati esteri, e, a proposito del foro di cui si è parlato dal collega Mengarini, credo che un buco di meno un buco di più, per le nostre finanze sia la stessa cosa... (*Viva ilarità*).

Gli orientali, e specialmente i Cinesi, hanno le monete forate per infilarle a cordelle e poterle così portare addosso e anche sull'arcione.

Io credo necessario distinguere le monete facendole di diversa grandezza a seconda del loro valore, in modo che si possano facilmente riconoscere al tatto, anche nell'oscurità. Ma questa è una cosa che studierà la Commissione.

Io ho chiesto di parlare solo per esprimere il mio rincrescimento per un rilievo fatto con tanta inavvedutezza.

MENGARINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGARINI. Chiedo la parola soltanto per chiarire, se ne è il caso, le parole ieri da me pronunziate che possono forse aver fatto pensare al mio vecchio, carissimo amico ed illustre artista Apolloni, che io abbia misconosciuto il valore dei nostri artisti e della Commissione artistica che presiede ai conii. Non occorre che qui dichiaro quanta stima ed ammirazione io abbia per gli artisti e gli artefici nostri! Ma non devesi spostare la questione; non posso condividere l'ottimismo del senatore Apolloni; certo non tutte, ma alcune delle nostre monete ora in circolazione, non sono dei modelli d'arte.

La mia affermazione, se ha potuto turbare la sensibilità dell'animo dei nostri artisti, dichiaro che mirava soltanto a far sì che le nuove coniazioni abbiano a riescire degne dell'arte e della nobilissima tradizione italiana.

Il ministro ha affermato, in una lettera diretta all'Ufficio centrale, che difficoltà di ordine artistico si oppongono a stampare le nuove

monete col foro centrale e che queste avranno una impressione in cavo anzichè in rilievo.

Io dubito fortemente che una tale nuova concezione abbia a riescire tecnicamente ed artisticamente perfetta.

In ogni modo ho voluto richiamare l'attenzione del Senato su questo fatto ed ho fiducia nel ministro, nella Commissione artistica, nonchè nei valentissimi incisori della Zecca e spero che i nuovi conii saranno per riescire in tutto degni dell'arte e della tradizione italiana.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il verbale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Cappelli ha chiesto un congedo per giorni quindici.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Svolgimento d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore D'Andrea al ministro della giustizia e degli affari di culto: « Sulla opportunità di dichiarare cessata la efficacia del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 638, col quale venne concesso ai debitori di canoni, censi, livelli ed altre prestazioni dovute agli Enti morali, di eseguirne l'affrancazione con obbligazioni del prestito nazionale al 5 per cento, nonchè il successivo Regio decreto 29 gennaio 1920, numero 118, col quale venne estesa tale facoltà ai debitori di qualunque prestazione perpetua ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli per rispondere a questa interrogazione.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il senatore D'Andrea mi interroga sull'opportunità di dichiarare cessata l'efficacia sia del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 638, sia del Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 118.

Ora io debbo dichiarare al senatore D'Andrea che posso soltanto esprimergli i miei personali apprezzamenti sulla materia che dà il contenuto alla sua interrogazione, poichè non si tratta di provvedimenti dovuti alla mia ini-

ziativa; infatti il decreto 18 maggio 1916 fu emesso sulla proposta del guardasigilli del tempo, d'accordo col ministro del tesoro, e il decreto 29 gennaio 1920 e l'altro, della stessa natura, dell'11 stesso mese ed anno n. 26 non sono stati neppure emanati sulla proposta del ministro della giustizia, ma di quello del tesoro, d'accordo cogli altri ministri.

Anzi il decreto 18 maggio 1916 fu emanato in forza dei pieni poteri, mentre i due decreti 11 e 29 gennaio 1920 sono stati fatti in forma di decreto-legge.

Ma oltre che ad esporre soltanto degli apprezzamenti, io mi trovo anche costretto a dichiarare che posso, in materia, assumere solo impegni per mio conto, perchè non ho avuto da ieri ad oggi la possibilità di prendere accordi col ministro del tesoro, che era assente, e anche col ministro dell'interno, la cui competenza è nella specie investita. Ad ogni modo credo che le conclusioni, a cui i miei colleghi del Governo possono arrivare, non saranno forse molto difformi da quelle desiderate dall'onorevole D'Andrea.

La questione, che egli solleva, è degna di ogni considerazione ed è gravissima. Non so se abbia formato argomento di interrogazioni all'altro ramo del Parlamento; so però che vi sono istanze ai diversi dicasteri, non solo per chiedere se questi decreti debbano ancora continuare ad avere la loro efficacia, ma anche per dubbi sulla loro interpretazione in rapporto ai casi concreti; quindi è evidente che la questione merita di essere esaminata attentamente.

Posso pertanto assicurare l'onorevole D'Andrea che tutta questa materia sarà sottoposta ad una revisione fondamentale, attesa la complessità e difficoltà dei problemi che essa involge, salvo presentare le risoluzioni definitive ai due rami del Parlamento.

Il decreto 18 maggio 1916 ha una natura diversa dagli altri successivi, dell'11 e del 29 gennaio 1920, in quanto il primo, emanato in forza dei pieni poteri, non fece in sostanza che interpretare, e sotto un certo aspetto estendere, quella che è una norma della legge del 24 gennaio 1864.

La legge del 1864, seguendo la tendenza, allora manifestatasi, di agevolare tutte le affrancazioni di canoni, censi e livelli dovuti da de-

bitori a enti morali, e volendo anzi prestabilire un modo di affrancazione più vantaggioso di quello che era nel diritto comune, in rapporto agli enti stessi dispose che potessero i debitori affrancare mediante rendita pubblica.

Non esamino se la norma sia stata più favorevole ai debitori o agli enti morali, nè se quel momento fosse il più adatto perchè al sistema di vincoli dovesse sostituirsi il sistema di libertà, per un più rapido movimento di capitali. Si era ad ogni modo in un'epoca in cui i principj individualistici prevalevano sulle tendenze sociali, e sebbene potesse venirne danno a enti di pubblica beneficenza, fu ritenuto opportuno dare ai debitori di censi, canoni e livelli la facoltà di affrancazione mediante rendita pubblica, innovando così il sistema della legge comune.

Successivamente si dubitò se potessero paragonarsi ai titoli di rendita pubblica, i titoli di prestiti nazionali, e allora col decreto 18 maggio 1916 questi ultimi furono equiparati ai primi, cosicchè tale decreto è un'interpretazione della legge del 1864.

Pertanto se si volesse toccare il decreto 18 maggio 1916, si verrebbe in fondo a investire la norma fondamentale della legge del 1864.

Con ciò non voglio dire che il problema non debba essere riesaminato, ma osservo soltanto che il decreto 18 maggio 1916 non aggiunge e non toglie nulla; esso non fa che assimilare, ai fini dell'affrancazione, i titoli del prestito nazionale ai titoli di rendita pubblica.

Ben differente è invece la portata dei due succennati decreti-legge del 1920, in quanto col primo di essi si introduceva il principio della facoltà di affrancare mediante titoli del debito pubblico, anche in confronto dei creditori privati, ossia delle persone diverse dagli enti morali; e col secondo furono assimilati ai debitori di censi, livelli, canoni e simili, i debitori, privati, di qualunque prestazione perpetua. Ora se ciò indubbiamente rappresentava un grande vantaggio agli effetti dell'emissione del nuovo prestito nazionale, che a quel tempo era in corso, è certo però che costituiva un mutamento assai arduo al sistema prestabilito nel Codice civile.

I detti due decreti hanno dato luogo a molte proteste e a molti reclami, soprattutto perchè

la loro applicazione nel momento attuale costituisce un danno notevole per i creditori delle prestazioni in essi contemplate, e d'altra parte non è sempre ben chiaro, nella molteplicità e varietà dei casi pratici, se e come possano essere applicati. Certo essi rappresentano il lato più grave del problema; ma è da soggiungere che si tratta di due decreti-legge i quali sono stati presentati al Parlamento per la loro conversione in legge, epperò vedrà il Parlamento, in sede di discussione, se e quali modificazioni apportarvi.

Ad ogni modo posso dire che, per accordi intervenuti fra i Ministeri interessati, della giustizia, del tesoro e dell'interno, sta per costituirsi una ristretta commissione di giuristi e di esperti dell'Amministrazione, la quale non solo riesaminerà il problema nei rapporti dei due decreti del 1920, ma porrà sotto studio tutta la complessa e difficile materia delle affrancazioni mediante rendita pubblica, allo scopo anche di vedere se debba essere risolta con criteri diversi da quelli che ispirarono la legge del 1864, date le profonde mutazioni che sono sopravvenute nella società e nel sistema della economia generale del Paese.

Come risposta conclusiva, posso adunque assicurare l'onorevole senatore D'Andrea che mi rendo conto della gravità ed urgenza del problema e che riconosco la necessità di riesaminarlo in tutta la sua estensione, anche perchè, dei tre decreti di cui è cenno, soltanto quelli del 1920 verranno in discussione dinanzi al Parlamento in sede di loro conversione, mentre di quello del 1916 il Parlamento non potrà essere direttamente investito, poichè è emanato in forza dei pieni poteri.

Si vedrà anche, nell'occasione, se sarà il caso di dare a fondo nella legge del 1864, legge fondamentale, alla cui elaborazione parteciparono illustri giureconsulti, come il Pisanello, il Mancini, il Conforti, e che certo rispondeva ai criteri del tempo, ma potrebbe darsi più non rispondesse alle necessità presenti.

Del resto, sulla materia intera, il Governo potrà trarre lumi e direttive dal Parlamento durante la discussione per la conversione in legge dei due decreti-legge più volte ricordati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore D'Andrea per dichiarare se è soddisfatto.

D'ANDREA. Ringrazio l'onorevole ministro guardasigilli della sua cortese risposta e mi dichiaro relativamente soddisfatto delle sue promesse, in primo luogo perchè, finalmente, questi decreti hanno trovato un ministro che ne ha assunta la paternità. Infatti, come l'onorevole Fera ha ricordato, questi decreti sono stati emessi da diversi ministri, e quando nella tornata del 26 settembre dello scorso anno, questa stessa disputa fu sollevata in Senato dal collega senatore Spirito...

SPIRITO. Domando di parlare.

D'ANDREA. L'onorevole ministro delle finanze, quello stesso che più tardi non ne ha riconosciuto la paternità, rispose che si sarebbe affrettato a presentare i due decreti al Parlamento per la loro conversione in legge. Invece sono trascorsi sei mesi ed essi purtroppo continuano ad imperare, non ostante la loro discutibile giustizia e costituzionalità.

Come l'onorevole guardasigilli ha riconosciuto, il bisogno urgente, indilazionabile, durante la guerra di ricorrere a prestiti, facendo appello al patriottismo del paese per affrontarne le ingenti spese e più tardi, per provvedere ai bisogni del bilancio, rese necessario un sesto prestito, chiamato della vittoria.

Con Regio decreto del 22 dicembre 1915 il Presidente del Consiglio ed il ministro del tesoro furono autorizzati ad emettere il primo prestito nazionale e, dopo pochi mesi, fu emesso il primo di questi decreti, quello del 18 maggio 1916, che l'onorevole ministro crede meno grave nelle sue conseguenze del secondo.

Ora io mi do conto del fatto che in sede di interrogazione non è consentito dilungarsi, e sarò molto conciso; ma mi consenta l'onorevole ministro di osservare che l'uno e l'altro decreto sono importantissimi, ed entrambi offendono il rispetto alla proprietà, il primo nei rapporti degli enti morali; il secondo nei riguardi dei privati cittadini.

Si è detto che col decreto del 1916 i debitori di canoni, censi, livelli e prestazioni a favore di enti morali furono abilitati ad affrancarli con titoli del prestito nazionale alla ragione del 5 per cento, e con ciò si venne a modificare la legge del 24 gennaio 1864.

Ora, onorevole ministro, non c'è bisogno di metter mano a quella legge per revocare i due decreti di cui ci occupiamo. La legge del 1864,

come ella saggiamente ha ricordato, ebbe altra finalità, oltre quella di rialzare il corso del consolidato 5 per cento. Si volle in primo luogo liberare la proprietà dai vincoli e consentire gli affranchi dei canoni, censi, livelli ed altre prestazioni dovute al Demanio, Corporazioni, Comunità ed altri corpi morali di manomorta, non essendo venuto ancora il Codice civile, pubblicato l'anno successivo, col quale agli enfiteuti fu data facoltà di affrancare i canoni, ciò che non era consentito dalle legislazioni vigenti. Ma quella legge s'ispirò ad una finalità anche più importante d'indole politica.

A quel tempo non si erano ancora pubblicate tutte le leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose, delle cappellanie, delle collegiate, ecc., e quindi il patrimonio ecclesiastico rappresentava una grave preoccupazione per la forza che veniva ad esso dalla Chiesa, la quale purtroppo si trovava in lotta con lo Stato. E così si ricorse all'affrancazione dei canoni, per sostituire al patrimonio ecclesiastico, che venne successivamente alienato, la rendita pubblica iscritta sul bilancio dello Stato.

Invece il decreto del 18 maggio 1916 ha avuta una sola finalità, quella di promuovere l'acquisto dei titoli del prestito nazionale, agevolando i debitori, in pregiudizio però delle Opere pie.

Noti il Senato, che quando fu discussa la legge del 1864, occorsero ben tre sedute della Camera dei deputati ed il dibattito fu vivo anche nel Senato.

L'onorevole Minghetti, allora Presidente del Consiglio, disse: « Non doversi avere preoccupazioni per l'avvenire, perchè a suo tempo si sarebbero emanati provvedimenti, per effetto dei quali gli enti morali, le Opere pie, gli istituti di beneficenza non sarebbero rimasti danneggiati ».

Ed infatti venne la legge del 22 giugno 1894, con cui venne portata al 20% l'imposta di ricchezza mobile sul consolidato, ma si creò un titolo speciale del 4,50% a favore degli Istituti di beneficenza. E quando, più tardi, si pubblicò la legge 24 novembre 1903, per la conversione del nostro consolidato, ne vennero esentati i titoli 4,50% posseduti dalle pubbliche istituzioni di beneficenza, per non diminuirne la rendita al 3,50%.

Quanto diverso il concetto al quale s'informò

la legge del 24 gennaio 1864, da quello che ha dettato il decreto del 1916. Esso ha offeso il patrimonio delle Opere Pie anche sotto un altro profilo, sul quale richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, e del Senato.

Per l'articolo 7 della legge del 1864 i debitori di canoni e censi dovevano aumentare di altrettanto la rendita, di quanto corrispondeva alla metà del laudemio che rappresentava il riconoscimento del dominio diretto nei successivi passaggi del dominio utile da una mano all'altra.

Ditalchè anche il laudemio ridotto alla metà, doveva essere corrisposto dall'enfiteuta con consolidato 5%. Invece il decreto dell'8 maggio 1916 ha omesso di occuparsi del laudemio, autorizzando implicitamente i debitori a non soddisfarlo, ciò che importa deroga alla legge del 1864 e flagrante violazione dei rapporti giuridici esistenti fra debitore e creditore. E che sia così è confermato dalla circolare del Ministero degli interni del 28 gennaio 1920, emessa in occasione del secondo decreto del 29 gennaio 1920, nella quale si legge: « È infine da avvertire che in base alle due disposizioni non è dovuto alcun laudemio, ma sarà sufficiente la corrisponsione del solo capitale del canone ».

Ora io intendo che ai fini dell'economia nazionale, per collocare il prestito nazionale, siasi potuto fare obbligo agli istituti di beneficenza ed agli altri enti morali, di accettare il titolo del prestito nazionale al 5%, quando vi sono canoni enfiteutici e censi bollari convenuti al 3%, con grave pregiudizio degli istituti medesimi i quali vengono a ricevere un capitale di gran lunga minore, ma non so rassegnarmi al pensiero che lo Stato, il quale ne ha la tutela, possa danneggiarne così sensibilmente il patrimonio.

Più esiziale ancora è il secondo decreto del 29 gennaio 1920, col quale la facoltà del riscatto venne estesa ai canoni, ai censi, ecc., dovuti ai privati, togliendo ai creditori anche il diritto al laudemio, come è detto nella circolare del Ministero dell'interno innanzi ricordata. In altri termini una circolare del Ministero distrugge una legge dello Stato, quale quella del 24 gennaio 1864.

Onorevole ministro, non aggiungo altro. Io confido che ella vorrà, nel più breve tempo possibile, portare innanzi al Parlamento i due

decreti, per essere convertiti in legge o piuttosto, come confido, per farne dichiarare la inefficacia per l'avvenire. Essi hanno avuto purtroppo lunga vita, con danno gravissimo degli enti morali e dei privati. Che se ella, onorevole ministro, si convincerà che quei decreti non rispondono a criteri giuridici né morali, ma sono stati emessi soltanto per opportunità finanziaria, non sarà neppur necessario portarli dinanzi al Parlamento, ma con un altro decreto legge potrà revocarli ed avrà il nostro plauso.

Confido nella sua autorità e nell'interesse col quale ha seguito questo dibattito. Occorre difendere la proprietà privata purtroppo negata da taluni, ma che costituisce sempre il principale fondamento dell'economia nazionale: proprietà conquistata col lavoro, migliorata dall'attività del possessore, consacrata al rispetto da tutte le legislazioni.

È in nome di questi principi che confido vedere condannati i due decreti, dai quali il diritto di proprietà è stato così profondamente violato. (*Approvazioni*).

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Spirito, in materia di interrogazioni il regolamento prescrive che abbia facoltà di parlare il solo interrogante per dichiarare se è soddisfatto...

SPIRITO. Chiedo la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

SPIRITO. Chiamato in causa da quanto hanno detto tanto l'onorevole ministro come l'onorevole collega D'Andrea, io mi permetto di ricordare al Senato che la grave questione sollevata dall'onorevole D'Andrea fu già portata da me in questa Assemblea cinque mesi addietro, ed essa diede luogo ad una larga discussione, compatibilmente con la forma del dibattito che era quella di una interrogazione, con l'onorevole ministro delle finanze. Il quale, riconoscendo l'importanza del problema e la gravità degli interessi che al medesimo si collegano, diede sicuro affidamento che in breve termine sarebbero stati presentati al Parlamento non soltanto i decreti luogotenenziali da convertirsi in legge, ma addirittura un nuovo disegno di legge che ne contenesse le modificazioni. Dopo passati quattro mesi di vana attesa, io mi rivolsi di nuovo all'onorevole mi-

nistro delle finanze, perchè adempisse la promessa della presentazione; senonchè il ministro, con mia grande sorpresa, mi rispose, notate, dopo che egli aveva accettata l'interrogazione e dopo che noi avevamo discusso d'accordo in quest'aula anche sul merito: « Caro Spirito, - ripeto le parole di una sua lettera - questa non è competenza mia, ma del ministro del tesoro ». Ne restai sorpreso, perchè quando ci rivolgiamo al ministro delle finanze o al ministro del tesoro, o a un altro ministro qualsiasi, ed uno qualunque di essi accetta, risponde, s'impugna, noi intendiamo di esserci rivolti al Governo; cosicchè promessa la presentazione del decreto luogotenenziale o di altro progetto di legge, quella per me è parola di Governo. Allora a mia volta risposi all'onorevole Facta, poichè adesso il ministro del tesoro è in congedo, fate in modo che avvenga questa presentazione. Mentre si svolgeva questa polemica o corrispondenza epistolare fra me e il ministro delle finanze, in buon punto, è venuta la interrogazione del senatore D'Andrea.

Il ministro ha ben rettificato che noi abbiamo due questioni: una, quella per il decreto 18 maggio 1916; ed io credo che qui, in via di conversione, poco ci sia a vedere perchè detto decreto fu emanato in tempo ed in virtù dei pieni poteri straordinari conferiti dal Parlamento al potere esecutivo; epperò esso non deve essere presentato al Parlamento; è di per sé una legge, e solo un'altra legge può revocarlo. L'altra questione, gravissima, riguarda i due decreti luogotenenziali, uno dell' 11 e l'altro del 29 gennaio 1920, ed essi devono essere presentati al Parlamento per la loro conversione in legge, ed il Parlamento può e dovrà modificarli, e potrebbe anche non approvarli.

Io non intratterrò, perchè lo feci altra volta, il Senato intorno alla portata di questi decreti luogotenenziali, i quali, per la finalità di accreditare il prestito nazionale, forse senza volerlo, hanno manomessi, e fortemente, interessi e diritti di privati. E l'hanno manomessi in due modi: uno dando al direttario o proprietario del credito che doveva avere 100 lire un titolo che allora valeva 86 lire, ed ora non ne varrebbe che 72 o 73, e quindi una perdita di circa un terzo del capitale; ma su questo

punto forse vi è poco da fare, perchè anche quella è come moneta dello Stato. Più grave ancora, ma riparabile, è la seconda lesione arrecata al privato, e consiste nell'essersi adottato come tasso di affranco la ragione unica del 5 per cento, mentre esistono enfiteusi, rendite, censi costituiti al 3, al 3 e mezzo, al 4 per cento; di guisa che applicando invece la ragione del 5 si viene a sottrarre, a frodare il proprietario di un'altra terza parte del proprio fondo o capitale. E tutto questo a beneficio del debitore; il quale in questi casi, sapete chi è? È l'occupatore, il coltivatore, colui che ha la terra, e cioè la persona che, in questi momenti, per lo meno si è conquistata l'agiatezza, mentre il proprietario vive nelle maggiori strettezze!...

PRESIDENTE. Onorevole Spirito! Tutto questo, non è fatto personale!

SPIRITO... È fatto personale, onorevole Presidente! Io ho dovuto prendere la parola perchè io e il senatore D'Andrea nelle conseguenze ci differenziamo, in quanto che egli mi ha attribuito opinioni diverse da quelle manifestate e d'altra parte ho dovuto ricordare al Governo gli impegni precedentemente assunti...

PRESIDENTE. Allora, in questo modo, ogni senatore avrebbe diritto di prendere la parola! Io non posso riconoscere a lei dei privilegi speciali.

SPIRITO... Se vuole, potrei convertire il mio fatto personale in interpellanza ed allora il Senato perderebbe più tempo; ma, se mi fa finire, fra due minuti avrò terminato il mio fatto personale. Il fatto personale sta in questo che l'onor. D'Andrea chiede che da oggi sia dichiarata cessata l'efficacia dei detti decreti; io dico invece che non si possono revocare puramente e semplicemente decreti che hanno già stabiliti diritti e creati rapporti, ledendo altri diritti privati; epperò la loro modifica e la reintegrazione della legge non si ottengono con una semplice revoca del decreto. Occorre che i medesimi sieno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge e per essere emendati in tutti quei rapporti e disposizioni che offendono le leggi ed i contratti legalmente formati; solo in tal modo i privati possono essere reintegrati nei loro diritti. Io mi auguro che l'onorevole ministro troverà subito il tempo, il modo di presentare questi decreti al Parlamento,

perchè ogni giorno che passa le ragioni dei privati sono sempre più conculcate e si crea una più fitta rete di rapporti anormali che più difficilmente si potrà districare. L'onorevole ministro ha accennato alla nomina di una Commissione; ma questo, e non occorre grande acume per capirlo, vuol dire menare le cose a lungo... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Spirito! Io debbo fare il mio dovere e fare rispettare il regolamento.

SPIRITO... Termino subito e la ringrazio di avermi concesso di parlare.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho preso la parola non per tornare a discutere in merito, perchè le dichiarazioni che sono state fatte da me prima, e dagli onorevoli D'Andrea e Spirito poi, hanno già data al Senato la conoscenza precisa dei termini di questo problema, ma per giustificare il Governo da ogni possibile appunto. Il Governo è impersonale: si parla con uno dei suoi membri come se si parlasse con tutto il Governo. Ora io tengo a chiarire questo dato di fatto.

Il decreto del 18 maggio 1916 è stato emanato in forza dei pieni poteri, sulla proposta del ministro della giustizia e, fino a questo momento, nessuno mi aveva rivolte delle interrogazioni in rapporto ad esso. Gli altri due decreti sono stati fatti su proposta del Ministro del Tesoro e nessuno mi consta abbia interrogato il Ministro del Tesoro, in relazione ai medesimi.

L'onorevole ministro delle finanze era nel vero quando osservò che i detti decreti non erano stati provocati da lui e che essi erano stati presentati al Parlamento dal collega del tesoro. Ho voluto accertarmi su questo punto, per rispondere all'interrogazione dell'onorevole D'Andrea, ed ho veduto che, infatti i decreti stessi sono stati presentati al Parlamento e si trovano innanzi all'altro ramo. Ora si sa che la Camera dei deputati, dal mese di settembre in qua, non ha potuto fare opera utile per circostanze eccezionali, epperò questi disegni di legge, come altri, non hanno potuto essere discussi. Non si faccia quindi colpa di questo ritardo, al Governo, il quale cercherà di far

discutere al più presto i due decreti, attesa la gravità del problema che essi involgono.

Ho voluto semplicemente fare queste dichiarazioni per giustificare l'opera del Governo, il quale, come sempre, intende professare il massimo ossequio per la volontà del Senato.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Frola a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FROLA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Frola della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456 e 9 novembre 1919, n. 2032, che approvano la conversione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari ed autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a lire 2,705,000 il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456, e 9 novembre 1919, n. 2302 che approvano la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari, ed autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a lire 2,705,000 il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456, e il Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2302, con i quali fu approvata la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giu-

diziari, con le modificazioni che il limite massimo del mutuo che il comune di Bergamo è autorizzato a contrarre è elevato alla cifra di lire 2,705,000 ed è, in correlazione, elevato l'ammontare dell'annualità da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'estinzione del mutuo stesso.

ALLEGATI.

Regio decreto legge 13 marzo 1919, n. 456.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti, di concerto con quello dell'interno, del tesoro e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione in data 29 luglio 1918, stipulata tra il Ministero di grazia e giustizia ed i rappresentanti del comune e della provincia di Bergamo per la costruzione in quella città di un edificio ad uso degli uffici giudiziari.

Art. 2.

Il comune di Bergamo è autorizzato a contrarre con uno degli Istituti di cui all'articolo 7 della convenzione citata nell'articolo 1 del presente decreto, e per la costruzione dell'edificio, un mutuo di lire 1,300,000 in deroga alle disposizioni dell'articolo 191 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Se il mutuo sarà contratto con la Cassa depositi e prestiti, restano ferme, per effettuarne l'operazione, tutte le modalità stabilite dalla legge (testo unico) 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa predetta.

Art. 3.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia verrà stanziata per il periodo di 50 anni l'annualità per l'estinzione del mutuo da contrarsi dal comune di Bergamo, ai sensi del precedente articolo 2 e da rimborsarsi al comune medesimo secondo stabiliscono gli articoli 8 e 9 della convenzione.

Nello stato di previsione dell'entrata sarà iscritto il contributo da corrispondersi dalla provincia di Bergamo in forza all'articolo 2, comma 2°, della detta convenzione.

Art. 4.

L'annessa convenzione e quelle altre che intervenissero successivamente in dipendenza di questa saranno registrate con il solo diritto fisso di lire 2.70.

Art. 5.

Il comune di Bergamo è esonerato dal pagamento di imposte e tasse dipendenti dalla stipulazione ed esecuzione della ripetuta convenzione, compresa l'imposta di ricchezza mobile sui rimborsi.

Gli interessi dei mutui contratti dal comune per i fini di cui alla annessa convenzione usufruiranno dell'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile disposta dall'articolo 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO

FACTA

STRINGHER

MEDA.

V. Il Guardasigilli:

FACTA.

CONVENZIONE

L'anno 1918, nel giorno 29 del mese di luglio, tra il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, rappresentato dal procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Bergamo, la provincia di Bergamo, rappresentata dal presidente della Deputazione provinciale, ingegnere cav. Luigi Milesi, autorizzato con deliberazione 6 maggio 1918, approvata e resa esecutoria nei modi di legge, ed il comune di Bergamo, rappresentato dal sindaco avvocato commendator Sebastiano Zilioli, come da deliberazione del Consiglio comunale di Bergamo in data 29 aprile 1918, approvata e resa esecutiva nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Bergamo si obbliga di costruire in Bergamo, nella località della Fiera, su area facente parte del n. 271 della mappa di Bergamo città e della superficie di metri quadrati 3063, confinante il lotto B della planimetria della Fiera medesima, un palazzo per uso esclusivo degli uffici giudiziari, giusta il progetto in data 3 aprile 1917 compilato dai signori architetto comm. Marcello Piacentini e ingegnere cav. Luigi Degrossi, capo dell'ufficio tecnico municipale di Bergamo, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con deliberazione del 29 gennaio 1918.

La costruzione dovrà essere compiuta entro il periodo massimo di anni otto dalla stipulazione della pace.

Art. 2.

Il comune di Bergamo inoltre, con la presente convenzione, cede gratuitamente allo Stato per la costruzione anzidetta l'area di sua libera proprietà descritta nell'articolo precedente, con l'autorizzazione a procedere alla relativa voltura e trascrizione nei pubblici registri.

La provincia di Bergamo a sua volta si obbliga di contribuire alle dette spese mediante corresponsione di annue lire diecimila per anni 40, come da deliberazione 16 ottobre 1916 del Consiglio provinciale, approvata e resa ese-

cutiva nei modi di legge; somma questa che intendosi così devoluta favore diretto dello Stato ed a parziale sollievo dell'onere che esso assume come in appresso.

Art. 3.

Fermi i contributi di cui all'articolo che precede, la spesa complessiva a carico dello Stato viene di comune accordo fra le parti, stabilita nel limite massimo di lire 1,300,000, compresi gli impianti per il riscaldamento e la ventilazione dei locali e per la distribuzione dell'acqua e della luce elettrica ed ogni altra che si rendesse necessaria, escluse soltanto quelle per l'arredamento.

Art. 4.

Nel caso in cui le spese di costruzione, accessori ed impianti, non raggiungessero le dette lire 1,300,000, la differenza in meno andrà in diminuzione dell'onere dello Stato.

Per contro resta espressamente convenuto che qualsiasi eccedenza sulla detta somma dovrà essere sostenuta dal comune di Bergamo.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal comune per la costruzione del palazzo verrà desunta dalla contabilità finale dei lavori, riveduta dall'ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Le costruzioni che man mano sorgeranno sull'area ceduta dal comune di Bergamo allo Stato diverranno immediata proprietà dello Stato medesimo ed il palazzo, dopo ultimato e collaudato nei modi di legge, sarà preso in consegna dal Ministero di grazia e giustizia con tutti i relativi impianti ed accessori.

Art. 7.

La somma di lire 1,300,000 che, giusta l'articolo 3, costituisce l'onere massimo dello Stato per la costruzione del palazzo ed impianti ed accessori, verrà chiesta a mutuo dal comune alla Cassa depositi e prestiti o ad altra

Cassa di risparmio ordinaria, purchè a condizioni uguali o migliori, contro la garanzia delle delegazioni del comune sulla sovrainposta fondiaria, con ammortamento in 50 anni, stabilendosi che il mutuo verrà somministrato a rate e secondo l'avanzamento dei lavori.

Art. 8.

Il comune sarà rimborsato dallo Stato delle annualità che avrà dovuto versare alla Cassa sovvenitrice per l'ammortamento del mutuo nei modi stabiliti col seguente articolo 9.

Qualora però dalla contabilità finale dei lavori risultasse a carico dello Stato una spesa inferiore al limite di cui all'articolo 3, sulla base di essa si determineranno le annualità residuali che lo Stato dovrà a titolo di rimborso corrispondere al comune.

Finchè non sia approvata tale contabilità finale dei lavori l'ammortamento delle annualità da versarsi in via di rimborso dallo Stato al comune rimane fissato nella somma corrispondente all'ammontare delle delegazioni che il comune dovrà rilasciare alla Cassa depositi e prestiti o ad altro Istituto di credito sovvenitore.

Art. 9.

Il rimborso della prima annualità da parte dello Stato al comune non avrà luogo se non quando, da certificati dell'ufficio del Genio civile, risultino compiute le fondazioni.

La seconda annualità verrà rimborsata quando saranno almeno costruiti i muri perimetrali fino all'altezza del tetto.

Al rimborso delle annualità successive verrà provveduto dopo l'avvenuto collaudo e quando consti della perfetta abitabilità del palazzo, del completamento delle opere accessorie previste, nonchè degli impianti di cui all'articolo 3.

Art. 10.

Il Governo del Re si riserva la facoltà di far sorvegliare per mezzo dell'ingegnere capo del Genio civile la esecuzione dei lavori, assumendo a proprio carico la spesa all'uopo necessaria.

Art. 11.

La presente convenzione sarà registrata con il solo diritto fisso di lire 2.70 e non sarà valida per l'Amministrazione dello Stato se non dopo approvata con legge.

Fatta in unico originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra in Bergamo.

Avv. comm. SEBASTIANO ZILIOI, *sindaco*.

Avv. ROBERTO GIUSTI, *procuratore del Re*.

Ing. LUIGI MILESI, *presidente della Deputazione provinciale*.

Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2302.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge luogotenenziale del 13 marzo 1919, n. 456, col quale fu approvata la convenzione del 19 luglio 1918, stipulata tra questo Ministero ed i rappresentanti del comune e della provincia di Bergamo per la costruzione in quella città di un edificio ad uso degli uffici giudiziari, fissandosi nel limite massimo di lire 1,300,000 la spesa relativa a carico dello Stato;

Ritenuto che, per aumento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera, in confronto di quelli previsti nel progetto di costruzione redatto prima della guerra la predetta somma di lire 1,300,000 non è più sufficiente;

Ritenuto che, in base ad una stima redatta dall'ufficio tecnico comunale di Bergamo e dichiarata ammissibile in massima dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 14 settembre 1919, la spesa anzidetta debba essere elevata fino a lire 1,840,000;

Ritenuto che, in conseguenza del suindicato aumento, debbano in parte modificarsi le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge luogotenenziale del 13 marzo 1919, n. 456, e gli articoli 3 e 7 dell'annessa convenzione, per quanto concerne l'ammontare del mutuo da contrarsi dal comune per la indicata costruzione, e dell'annualità maggiore da stanziarsi nel bilancio del Ministero della giu-

stizia e degli affari di culto per l'estinzione del mutuo stesso;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto-legge luogotenenziale del 13 marzo 1919, n. 456, e l'annessa convenzione 29 luglio 1918 sono modificati nel senso che il limite massimo del mutuo che il comune di Bergamo è autorizzato a contrarre è elevato da lire 1,300,000 a lire 1,840,000, ed è, in correlazione, elevato l'ammontare dell'annualità da inscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'estinzione del mutuo stesso.

Fermi nel resto rimangono il decreto e la convenzione succitati, compresa anche la disposizione che il nuovo edificio dovrà a suo tempo essere iscritto nella consistenza demaniale e dato in uso al Ministero della giustizia e degli affari di culto con le consuete formalità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
MORTARA
TEDESCO
SCHANZER.

V. Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti economici a favore del personale delle R. scuole industriali» (N. 272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti economici a favore del personale delle R. scuole industriali».

Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 272).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DALLOLIO ALBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Ho chiesto la parola non certo per oppormi al presente disegno di legge, del quale devo anzi dar lode all'onorevole ministro dell'industria e del commercio. Già da molto tempo gli insegnanti delle scuole industriali si lagnavano della loro inferiorità di fronte agli insegnanti di pari grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. Questo diverso trattamento non era soltanto dannoso agli insegnanti, ma era dannoso alle stesse scuole, perchè, come giustamente osserva l'onorevole ministro nella sua relazione, era divenuto assai difficile il procurare ad esse buoni insegnanti; gli ultimi concorsi infatti sono andati deserti o hanno dato un cattivo risultato. Il ministro ha provveduto con la disposizione dell'articolo primo di questo disegno di legge, il quale stabilisce che gli stipendi e i relativi aumenti periodici al personale delle Regie scuole industriali di primo, secondo e terzo grado, sono parificati a quelli del personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Ripeto che sopra queste disposizioni non ho da fare nessuna osservazione in contrario e mi unisco alla Commissione di finanze nel dichiarare che il Senato farà bene se vorrà approvare il disegno di legge.

Ma il Ministero dell'industria e del commercio ha un altro ordine di scuole profes-

sionali, che si trovano nella medesima condizione delle scuole industriali, e sono le scuole di commercio.

Ora questo disegno di legge, mentre provvede al primo ordine di scuole non provvede al secondo. So quello che mi può rispondere l'onorevole ministro: egli mi può rispondere che, dopo aver presentato nel luglio dello scorso anno il disegno di legge, che esaminiamo, alla Camera dei deputati, ne ha presentato nell'agosto un altro relativo al personale delle scuole medie di commercio.

Questo secondo disegno di legge tuttavia, per ragioni che io ora non debbo indagare, non è ancora allo stato di relazione innanzi all'altro ramo del Parlamento, e quindi è da presumere che la sua attuazione debba tardare qualche tempo ancora. Ora da ciò non potrà derivare che un danno momentaneo agli interessati, poichè si è provveduto a dare effetto retroattivo alle nuove disposizioni.

Ma è accaduto che, mentre agli insegnanti delle scuole industriali si è concessa la piena e completa parificazione con quelli dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, per gli insegnanti delle scuole di commercio si sono bensì applicati i medesimi stipendi, che hanno questi ultimi insegnanti, ma non si è dichiarata la parificazione completa, come, in una parola, si è stabilita la parificazione di fatto, non di diritto, per quelli delle scuole industriali. Io credo che ciò sia effetto di una semplice svista, perchè il ministro non può avere l'intenzione di creare una nuova disparità di trattamento, dopo avere eliminato l'antica. Ma la cosa ha importanza per questo, che, quando gli insegnanti delle scuole industriali sono parificati a quelli dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, essi vengono automaticamente a fruire dei miglioramenti che potranno avvenire in seguito nel trattamento di questi ultimi insegnanti, mentre, se questa disparità, per gli insegnanti delle scuole di commercio si mantenesse, essi non potrebbero profittarne nello stesso modo, e occorrerebbero di volta in volta speciali disposizioni di legge; con che si avrebbe anche l'inconveniente di un aumento non necessario del lavoro legislativo, già troppo abbondante, e farraginoso.

Io darò quindi il mio voto per l'approva-

zione di questo progetto di legge relativo alle scuole industriali; ma prego l'onorevole ministro di volere adoprarsi affinchè nel disegno di legge per gli insegnanti delle scuole commerciali, che si trova innanzi all'altro ramo del Parlamento, sia introdotta una modificazione nel senso da me indicato; modificazione che, mi preme bene dichiararlo, non porta alcun aumento di spesa. E questo tengo a dichiarare perchè, avendo l'onore di appartenere alla Commissione di finanze, la quale ha iniziato un controllo molto severo sulle spese relative al personale ed agli uffici governativi, non vorrei che si potesse pensare che io sia caduto in contraddizione.

Nessun aumento di spesa adunque, ma una giusta soddisfazione morale data agli insegnanti d'uno dei due rami delle scuole professionali dipendenti dall'onorevole ministro Alessio, i quali hanno ragione di trovarsi nelle stesse condizioni di quelli delle scuole industriali, come a queste son pari le commerciali per l'importanza che hanno nell'economia della nazione.

Questa è la raccomandazione che rivolgo all'onorevole ministro, e spero che egli la vorrà accogliere. Le scuole professionali, industriali e commerciali, alle quali, in quest'ora difficile della nostra vita nazionale, dobbiamo rivolgere le più sollecite cure, avranno così da una migliore e più degna condizione, fatta a tutti i loro insegnanti, sicuro giovamento, e ne avrà giovamento il paese, che dall'incremento e dalla diffusione dell'insegnamento professionale aspetta efficace aiuto al suo risorgimento economico.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Ringrazio l'onor. senatore Dallolio Alberto per le favorevoli espressioni sul progetto di legge che è qui in discussione, sul quale però non verte la sua domanda; questa si riferisce all'altro disegno di legge per le scuole commerciali, che si trova innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Assicuro il senatore Dallolio che farò del mio meglio per affrettarne la discussione e terrò conto della sua raccomandazione per quanto concerne la parificazione coi professori

delle scuole medie dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; augurandomi che questa parificazione non abbia a determinare nessun effetto dal punto di vista finanziario.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Salvo i diritti quesiti alla data della presente legge e ferme restando le vigenti condizioni per la scelta, per la nomina, per la durata e la retribuzione del periodo di esperimento e per le attribuzioni di ciascuna cattedra od ufficio, gli stipendi e i relativi aumenti periodici per il personale delle Regie scuole industriali di primo, di secondo e di terzo grado dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio sono parificati a quelli del personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione in conformità della tabella A di equiparazione dei gradi annessa alla presente legge.

Per il personale di laboratorio o di officina nelle scuole predette gli stipendi sono stabiliti in conformità della tabella B annessa alla presente legge.

Negli istituti, in cui sotto un'unica direzione siano riunite due o più scuole di diverso carattere o grado ovvero due o più sezioni di diverso carattere, lo stipendio del direttore è quello stabilito per la scuola o sezione di grado più elevato. In tal caso nella determinazione del supplemento di stipendio a norma del successivo articolo sarà tenuto conto anche degli obblighi derivanti dalla direzione della scuola o della sezione aggregata.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello del tesoro, sarà stabilita la misura dei supplementi di stipendio da corrispondersi ai direttori, ai segretari, al personale di servizio a seconda del carattere e del grado delle scuole cui rispettivamente appartengono, per i maggiori obblighi ad essi incombenti in confronto del corrispondente personale di altre scuole.

Per la determinazione dei supplementi di stipendio di cui sopra, sarà tenuto conto:

per i direttori:

a) della pratica professionale fatta nell'industria e richiesta, oltre il titolo di studio, come requisito essenziale per l'assunzione in servizio;

b) dell'obbligo di prestazione d'opera per l'intero orario scolastico di 48 ore settimanali e dell'obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche con l'orario settimanale massimo di 12 ore;

c) dell'obbligo della direzione tecnica delle lavorazioni nelle officine e nei laboratori della scuola e della diretta responsabilità del macchinario, del materiale, della produzione e degli eventuali infortuni degli alunni e dei capi d'arte;

d) della loro responsabilità, in solido con i componenti i Consigli di amministrazione, per l'amministrazione e la gestione del patrimonio e delle dotazioni della scuola cui appartengono;

per i segretari economi:

e) dell'obbligo della tenuta e delle registrazioni contabili e della responsabilità del magazzino della materia prima e dei prodotti di lavorazione;

f) dell'obbligo dell'orario di 48 ore settimanali;

per il personale di servizio:

g) dell'obbligo dell'orario di 48 ore settimanali.

(Approvato).

Art. 3.

È abrogato l'art. 11 del decreto-legge luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896.

I capi officina e i capi laboratorio in tutte le scuole ed istituti d'istruzione industriale sono scelti in seguito a concorso pubblico con le norme di cui al titolo IV, capo II del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Per le lavorazioni speciali il ministro, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore dell'insegnamento industriale, può derogare dalla norma del concorso per la scelta dei capi officina, dei capi laboratorio e dei capi d'arte e provvedere alla nomina diretta, sentito il direttore della scuola.

L'altro personale di officina e di laboratorio è scelto dal ministro, sentito il direttore della scuola.

La prima nomina del personale di officina e di laboratorio e la conferma stabile sono fatte con decreto ministeriale.

Il personale di officina e di laboratorio è alla diretta dipendenza del direttore al quale soltanto spetta di stabilire l'indirizzo didattico e tecnico delle esercitazioni e dei lavori da compiersi nella scuola.

Nei limiti dei posti stabiliti nelle piante organiche delle singole scuole, il personale di officina e di laboratorio assunto in servizio con contratto di lavoro prima dell'applicazione della presente legge può, senza concorso e in base ai risultati di apposita ispezione, essere nominato in pianta stabile col grado di titolare in esperimento, se trovasi in servizio da meno di due anni, e come titolare stabile se abbia già compiuti i due anni. Il servizio prestato con contratto di lavoro è integralmente computato agli effetti degli aumenti quadriennali e del trattamento di riposo.

(Approvato).

Art. 4.

Il primo quadriennio per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio, decorre dalla data della nomina a titolare in esperimento, tenuto conto, ove ne sia il caso, del disposto dell'art. 71 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014 (capoverso aggiunto con decreto luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 682).

Al personale titolare delle scuole speciali e delle scuole ad orario ridotto, istituite o riordinate a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, e al personale titolare delle scuole classificate non contemplate nelle tabelle annesse alla presente legge, sono concessi sette aumenti quadriennali in ragione di un decimo dello stipendio portato dalla pianta organica delle rispettive scuole.

Per la determinazione dello stipendio del personale titolare attualmente in servizio si computano, con le norme di cui ai precedenti capoversi e senza diritto agli arretrati, i quadrienni di servizio già prestati prima dell'applicazione della presente legge.

Per le scuole che saranno classificate dopo la pubblicazione della presente legge le disposizioni del presente articolo avranno vigore dalla data di pubblicazione del decreto di classificazione.

(Approvato).

Art. 5.

Gli stipendi, i supplementi di stipendio, gli assegni e le indennità annuali dovute al personale degli istituti d'istruzione industriale sono pagati in dodicesimi posticipati.

In caso di sdoppiamenti di classe al direttore spetta un compenso annuo di lire duecento per ogni classe aggiunta fino al limite massimo di lire mille.

Agli effetti del precedente capoverso la classe aggiunta è considerata come classe ordinaria e non dà diritto ad indennità ove manchi o non funzioni una classe del corso ordinario della scuola.

I compensi dovuti al direttore e al personale insegnante per le classi aggiunte decorrono dal giorno della effettiva divisione delle classi e cessano con la fine dell'anno scolastico.

Entro il limite massimo di orario stabilito dall'art. 124 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014 (ultimo capoverso modificato con il decreto luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 682) gli insegnanti titolari hanno l'obbligo di assumere l'insegnamento nelle classi ordinarie ed aggiunte della scuola cui appartengono, prima di assumere incarichi o supplenze in altri istituti.

Per le cattedre di materie teorico-tecniche che importano l'obbligo dell'assistenza alle relative esercitazioni di disegno e di laboratorio, le ore settimanali di effettiva presenza dell'insegnante eccedenti l'orario normale sono retribuite nella misura stabilita per le ore aggiunte.

L'indennità di laboratorio o di gabinetto per gli insegnanti di materie tecniche nelle scuole industriali (sezione meccanici-elettricisti) non può superare le lire cinquecento annue nella scuola di secondo grado e le lire mille annue nella scuola di terzo grado. Sono considerate come materie tecniche con gabinetto o laboratorio le cattedre di meccanica e macchine, di tecnologia, di elettrotecnica e di fisica e chimica nelle scuole di secondo grado e quelle di meccanica, di macchine, di tecnologia, di elettrotecnica, di chimica e di fisica nelle scuole di terzo grado.

Non è consentito il cumulo di due o più indennità di laboratorio o gabinetto.

(Approvato).

Art. 6.

Per porre le scuole in grado di corrispondere gli stipendi, i supplementi di stipendio, gli assegni e le indennità di cui alla presente legge, il contributo del Ministero dell'industria e del commercio a favore delle scuole già classificate a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, potrà, ove occorra, essere elevato oltre il limite massimo stabilito dall'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414.

Il maggior contributo di cui al precedente comma potrà, ove occorra, essere concesso al momento della rispettiva classificazione anche alle altre scuole industriali nominativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria per l'esercizio 1920-1921.

Per le scuole che saranno istituite dopo la pubblicazione della presente legge la misura del contributo governativo sarà stabilita in conformità dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1907, numero 414, e dell'articolo 1 del decreto legge luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896.

(Approvato).

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge avranno vigore a partire dal 1° luglio 1920.

In aumento ai fondi stanziati ai sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e il commercio saranno iscritte le seguenti somme:

a) al capitolo 53 per l'esercizio 1920-21 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, lire 2,900,000;

b) al capitolo 20 per l'esercizio 1920-21 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, lire 100,000.

(Approvato).

Art. 8.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

Ufficio nelle scuole industriali.	Corrispondente ufficio nelle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione.
Direttori titolari delle scuole industriali di primo grado.	Capi istituto appartenenti al ruolo B) scuole tecniche e complementari.
Direttori titolari delle scuole industriali di secondo grado.	Capi istituto nei ginnasi appartenenti al ruolo A) e nei corsi magistrali in sedi di ginnasio isolato.
Direttori titolari delle scuole industriali di terzo grado.	Capi istituto nei licei, ginnasi, istituti tecnici, scuole normali complementari.
Insegnanti titolari nelle scuole industriali di primo grado.	Ruolo C.
Insegnanti titolari nelle scuole industriali di secondo grado.	Ruolo B.
Insegnanti titolari nelle scuole industriali di terzo grado.	Ruolo A.
Segretari economi nelle scuole industriali di primo, di secondo e di terzo grado (classe unica).	Segretari nei Regi licei-ginnasi.
Bidelli, custodi (classe unica).	Bidelli nei Regi licei-ginnasi.

TABELLA B.

Personale titolare di laboratorio.

	Stipendio iniziale (1)
Capi d'arte, maestri e capi laboratorio nelle scuole industriali di primo grado.	sezione maschile L. 4,000
	sezione femminile » 3,600
Capi officina, capi d'arte e capi laboratorio nelle scuole industriali di secondo grado.	sezioni per meccanici elettricisti e per industrie artistiche » 4,500
	sezione per industrie femminili » 4,000
Capi officina, capi laboratorio e capi tecnici nelle scuole di terzo grado » 5,000	

(Approvato).

(1) Con sette aumenti quadriennali di lire 600 ciascuno.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano » (N. 132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano ».

Prego il senatore segretario on. Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 132).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano, costituito di un elenco delle proprietà da espropriare e di una planimetria in data 23 aprile 1915.

Un esemplare del piano, vistato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di 25 anni dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

È accordata al comune di Savigliano la facoltà di chiamare a contributo, per causa di miglioria, i proprietari dei beni confinanti e contigui alle opere contemplate nel piano per l'apertura di nuove vie, corsi e piazze ed allargamento di quelle esistenti.

Tale contributo per i proprietari confinanti consisterà nel cedere gratuitamente al comune il suolo stradale per ogni fronte di cui sia proprietario fino alla metà della via e sino ad un massimo di metri otto per i corsi e piazze, salvo indennizzo per le costruzioni che esi-

stessero su dette porzioni di arce da cederli, nonchè nel rimborso al comune della metà della spesa per la formazione del primo selciato.

I proprietari contigui invece saranno obbligati al contributo previsto dagli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

L'obbligo di cui al primo capoverso è pure fatto, per una larghezza di metri quattro, ai proprietari latitanti per ogni fronte al corso Schiapparelli. Se il proprietario confinante non ha la proprietà del suolo stradale, dovrà rimborsarne il valore al comune, se a questo li suolo già appartiene; od il prezzo, se il comune debba fare acquisto da terzi.

(Approvato).

Art. 4.

Le arce che per avventura risultassero inedificabili o di edificabilità difficile per effetto del contributo di cui all'articolo precedente e dell'apertura delle nuove vie, dovranno, a richiesta degli interessati, essere espropriate dal comune. Il comune potrà procedere d'ufficio alle espropriazioni delle arce stesse.

(Approvato).

Art. 5.

Il comune avrà facoltà di espropriare, a mente dell'art. 22 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, i beni compresi nel piano per una profondità massima di metri venti su ciascuna fronte, qualora i proprietari non vi abbiano edificato o riedificato, a termini del piano, entro quindici anni a partire dalla pubblicazione della presente legge per le vie già esistenti, ed entro sei anni dall'apertura delle vie per quelle di nuova costruzione.

(Approvato).

Art. 6.

Se le arce destinate nel piano alla fabbricazione appartengono a due o più proprietari ed essi non si accordano per la costruzione di un unico fabbricato occupante l'intera area o di più fabbricati separati fra loro da uno spazio libero non minore di metri otto, il comune potrà procedere all'espropriazione di quelle porzioni di terreno comprese nell'area che siano necessarie per assicurare l'esecuzione del piano regolatore.

(Approvato).

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1921

Art. 7.

Le modificazioni del piano che si rendessero necessarie nel corso della sua attuazione, fermi restando per esse l'obbligo del contributo e le altre disposizioni della presente legge, saranno approvate con Regio decreto, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, osservate le norme contenute nel secondo titolo capi 6 e 7 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981 sulla concessione di opere marittime » (N. 254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime ».

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 19 settembre 1920 n. 1642 che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981 sulla concessione di opere marittime.

ALLEGATO.

R. Decreto 19 settembre 1920 n. 1642.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, concernente le concessioni di costruzione ed esercizio di opere marittime;

Ritenuto che sono cessate le speciali circostanze e le ragioni di urgenza che consigliano derogare alla procedura prescritta dalla legge (testo unico) 2 aprile 1885, n. 3095, e dal regolamento 26 settembre 1904, n. 713, per le suddette concessioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, di concerto con il ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, concernente speciali disposizioni per le concessioni di costruzione ed esercizio di opere marittime, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale del Regno », e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920...

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

PEANO

ALESSIO

SECHI.

V. - Il Guardasigilli

FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche » (N. 237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione

per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche, istituita con decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391, col quale fu istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra nell'esecuzione di opere pubbliche di competenza del Ministero stesso, e per l'esame di analoghe questioni riguardanti opere pubbliche di competenza di altri Ministeri quando questi ultimi credessero di sottoporle all'esame di detta Commissione;

Ritenuto che sono cessate le cause per le quali sorse la predetta Commissione di carattere eccezionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col ministro segretario di Stato per l'interno e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391, cessano di aver vigore salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

La Commissione istituita con decreto luogotenenziale di cui all'art. 1 continuerà a fun-

zionare fino al 31 dicembre 1920 per il solo esame degli affari su cui sia stata già interpellata dall'Amministrazione alla data della pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale*, del presente decreto.

Le controversie sulle quali, alla data del 31 dicembre 1920, la Commissione non abbia ancora emesso il proprio parere, saranno definite con le norme comuni.

Art. 3.

Le modificazioni dei prezzi ai contratti di appalto che si rendessero necessarie in sede di revisione saranno decise, sentiti i prescritti pareri, dai ministri competenti, rimanendo ferme per i contratti stipulati posteriormente alla pubblicazione del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, le limitazioni e le condizioni prescritte dal decreto-legge 15 luglio 1920, n. 1059.

Art. 4.

Nulla è innovato alla legge 5 marzo 1907, n. 257, che istituì il Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ZUPELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che vi sta innanzi riguarda semplicemente la soppressione di una Commissione; al Senato non resta che convalidare questo atto di morte ed esprimere la sua soddisfazione nel vedere il Ministero si accinge finalmente a togliere almeno una di queste Commissioni, che infestano l'ordinamento statale.

Non parlo di questa Commissione in ispecie, perchè essa anzi merita assolutamente l'elogio del Senato: essa durante lo stato di guerra ha dato risultati veramente ottimi, avendo tolto ogni ragione di controversia tra Imprese e Stato per ben duemila e cinquecento cause;

inoltre il costo di questa Commissione è stato realmente minimo; si tratta di appena 25 o 30 mila lire all'anno.

Tuttavia il vostro Ufficio centrale ha fatto voti, perchè vengano soppresses tali Commissioni e tolti possibilmente tutti quegli altri organismi, grandi e piccoli, che si sono insinuati tra le varie amministrazioni statali e ne impacciano i movimenti.

Questi organismi recano inoltre gravissimo danno, perchè esse distruggono i migliori magistrati, i migliori funzionari delle varie amministrazioni dai loro compiti normali, dimodochè le varie aziende statali restano impacciate nei loro movimenti per mancanza dei loro migliori elementi.

Se il Senato me lo consente, io farò una rapidissima rivista di queste amministrazioni eventuali, che sono sorte nella nostra burocrazia.

Noi avevamo prima della guerra 12 Ministeri: oggi ne abbiamo 14, più una Presidenza, abbiamo cioè 15 ministri e 20 sottosegretari. Come primo effetto appariscente, noi vediamo lo schieramento di una trentina di automobili in piazza Colonna durante le sedute della Camera; noi vediamo inoltre una quantità enorme di uffici e un continuo allargamento di locali da essi occupati da tutte le parti. Alberghi, case, palazzi anche storici, sono occupati da sotto segretariati o da Ministeri che prima non occorreano. Ma il guaio più grave, più che il dispendio, è l'inceppamento anche nella vita economica dello Stato che portano tali organi improvvisati.

Io parlerò di alcune di queste istituzioni delle quali ho una certa conoscenza più intima. Parlerò per esempio del sottosegretariato per le pensioni. Quest'organo è sorto sul finire del 1917, ossia dopo due anni da quando eravamo in guerra, e dopo cioè di aver avuto, nel primo periodo della campagna, delle perdite gravissime enormi, le quali naturalmente portarono come conseguenza un movimento importantissimo di domande di pensioni (sia per vedove, madri, padri, ecc., che chiedevano pensioni per morti, come anche pensioni per mutilati, per feriti, per resi inabili da malattie o altro). Tutto questo servizio era fatto da una semplice divisione del Ministero della guerra. Semplice divisione la quale aveva venti impiegati, com-

presi tra essi un bibliotecario, un economo, ecc. del Ministero della guerra. Quindi erano meno di venti impiegati di questa divisione che rappresentavano tutta la parte efficiente del personale. Realmente le pensioni non procedevano molto celermente ma non molto meno di quelle che procedano oggi, dal momento che ci sono ancora delle pensioni del 1917 da liquidare.

Che cosa è stato fatto? Si è creato dapprima un Ministero delle pensioni, una cosa colossale; poi si cercò di ridurre questo Ministero; esso divenne un sottosegretariato del Ministero del tesoro. Poi si ripristinò il sottosegretariato per le pensioni e per l'assistenza militare. Ma non basta, questo Ministero si articolò ancora con delle commissioni nelle provincie. Ora che cosa è accaduto con questo? È accaduto che mentre prima avevamo un solo ordine di autorità, ossia si partiva dal comune, per le carte di stato civile che potevano occorrere, e poi si percorreva la gerarchia militare fino ad arrivare al Ministero della guerra, divisione delle pensioni, oggi si hanno due ordini di autorità: quelle che devono constatare il fatto che la morte, il ferimento, la minorazione fisica qualsiasi è accaduta in dipendenza di fatti militari (e quindi la gerarchia militare è rimasta intatta) e di più abbiamo creata la nuova gerarchia civile la quale risale al sottosegretariato per le pensioni. Così invece di guadagnare in semplicità e celerità abbiamo perduto.

Oltre a questo organismo, il quale ha finito col creare da una semplice scala a pioli una scala a pioli fatta a libretto, ossia a due rampe che salgono insieme (*ilarità*), noi abbiamo ancora esistente la divisione pensioni presso il Ministero della guerra tale e quale come prima.

La poca utilità o dell'una o dell'altra istituzione è evidente: qui bisogna ben decidersi a tagliare.

Parlerò ancora dell'amministrazione militare della guerra. L'amministrazione militare prima della guerra, e anche durante la guerra, quando erano sotto le armi 4 milioni e 500 mila uomini, quando avevamo le pratiche relative a 160 mila ufficiali, quando avevamo dai 300 ai 400 mila prigionieri e le relative famiglie che domandavano informazioni su morti, feriti e prigionieri, e quando avevamo tutte le pratiche provenienti dall'interessamento di deputati e di

senatori per tante persone, il gabinetto del ministro della guerra consisteva di cinque persone. Cinque impiegati e non più di questi. Oggi quel gabinetto è composto del gabinetto di prima e di un ufficio per i generali che non esisteva, di una consulenza legislativa, e si sta già parlando di un gabinetto militare da introdurre lì dentro. Ecco che non solo non si è tolto niente di quello che occorreva per le esigenze della guerra, ma dopo due anni di armistizio, si aumentano ancora gli organismi. Ora questo non deve assolutamente accadere.

Andiamo avanti ancora. Al Ministero della guerra 20 anni fa esisteva un capitano medico; questo capitano medico nel volgere degli anni ha prodotto intorno a sé una direzione generale, anzi non generale ma centrale (si è trovato un nuovo nome che non esiste in nessun altro dicastero) la quale si è gonfiata, è diventata una cosa enorme come un vero sottosegretariato, aspirazione non ultima, forse, di quel tale capitano medico d'altri tempi.

Ma andiamo avanti ancora. Abbiamo avuto il famigerato decreto-legge dell'ordinamento provvisorio del Regio esercito; questo decreto fu annunciato come una riduzione importante di quadri, di organismi inutili, ecc.

La riduzione come fu fatta? Dai dodici corpi d'armata ci si ridusse a dieci. Ma io, nel 1899, mi trovavo al corpo d'armata di Roma, sottocapo di stato maggiore e lo stato maggiore era composto di cinque ufficiali (vi è qui l'onorevole Roberto Brusati, che era il capo di stato maggiore, che può accertarlo). Oggi vi sono ventuno ufficiali nello stesso ufficio, con le stesse mansioni. Ma c'è di peggio! Il decreto di riordinamento provvisorio dell'esercito portava la soppressione di tutte le attribuzioni territoriali dei comandi di divisione. Le divisioni di allora avevano sei o sette ufficiali in tutto: la divisione di Roma oggi, con attribuzioni diminuite, ne ha trenta.

Ora domando io se noi abbiamo fatta una riduzione di organi inutili e se non abbiamo ampliati quegli organi inutili e, quel che è peggio, a scapito del sangue e della forza dell'esercito, perchè abbiamo soppresso reggimenti e battaglioni e abbiamo aumentati questi organi dannosi. Questa è la situazione!

Ma abbiamo anche degli altri organismi in cui si è fatto presso a poco lo stesso.

Come va poi l'amministrazione in queste istituzioni?

Il Ministero delle terre liberate ha presentata, tempo fa, una nota di variazione la quale è stata ben commentata dal collega Diena, relatore, e trovò gravissime difficoltà nell'Ufficio di finanze.

L'Ufficio di finanze rilevò parecchie incongruenze ed altre questioni tali da spingerlo, quasi, a rifiutare il progetto stesso. Non lo si è rifiutato per non dare neppure un pretesto a ritardare in alcun modo i provvedimenti relativi a risarcimenti a quelle generose e disgraziate popolazioni cui il progetto si riferiva: altrimenti l'Ufficio di finanze l'avrebbe respinto. E perchè? Con un preventivo fatto per cinque si arriva a 125 con una semplice nota di variazione. Ora tale allegria amministrativa non deve essere ammessa in questi tempi. Ma c'è di peggio.

Il sottosegretario alle pensioni è venuto a dire in seno alla Commissione di finanza quando si trattò di votare in fretta miglioramenti ai mutilati: Signori membri della Commissione, non preoccupatevi di questi trecento e tanti milioni che dovremo dare ai mutilati, perchè quantunque non prevista tale spesa, essi sono compresi nel preventivo normale del sottosegretariato. Quando un preventivo si fa con questa elasticità di trecento e tanti milioni, non si può approvare, per quanto siamo abituati da essere larghi nelle nostre previsioni, perchè non si può impegnare il tesoro in un modo tale che pregiudica l'andamento della finanza dello Stato. Ciò è spiegabile solo perchè tali organismi improvvisati, con molto personale avventizio, sono incapaci di una buona amministrazione. Ma non basta. Io credo che quegli organi locali, diremo così, del Ministero delle terre liberate si troveranno in continuo attrito o cogli Uffici del Genio civile o coll'Intendenza di finanza locale o con gli ingegneri provinciali tutte le volte che dovranno trattare di questioni di opere pubbliche. O consulteranno questi uffici e allora la perdita di tempo sarà doppia, o non li consulteranno e allora vi sarà un esaurimento di quegli organi statali permanenti che invece dobbiamo tener su. Perciò io credo che sia bene che quel Governo che ha chiesto al Senato parecchie volte, per la pacificazione degli animi, la votazione di leggi che il Senato

aveva riconosciuto sostanzialmente deficienti, che ha domandato al Senato, per la restaurazione della finanza, la votazione di leggi che furono ritenute ingiuste o deficienti e il Senato l'ha fatto, quello stesso Governo abbia degli obblighi verso il Senato e cioè l'obbligo di accettare un voto che domanda la semplificazione dei vari organi e l'abolizione di tutto ciò che è superfluo nelle varie amministrazioni improvvisate e ciò per raggiungere la ricostruzione economica del paese. (*Approvazioni*).

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Apprezzo le giuste osservazioni che ha esposto il senatore Zupelli a proposito di questo disegno di legge per la convalidazione del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è stata soppressa la Commissione incaricata di esaminare le controversie sorte in dipendenza della guerra per l'esecuzione di opere pubbliche. Questa Commissione, come bene ha detto il senatore Zupelli, ha adempiuto ottimamente al compito suo: era naturale che le disposizioni emanate all'inizio della guerra, per quanto si riferiva ai casi di forza maggiore, negli appalti e nelle forniture per conto dello Stato, dovessero trovare in un organo agile la loro funzione, e ciò allo scopo di non interrompere l'andamento di tutte le opere pubbliche. E sono lieto di constatare come anche il vostro Ufficio centrale abbia rilevato che questa Commissione ha operato con vero vantaggio dell'erario. Avverto però che non è questo il primo atto di soppressione di commissione che il Senato approva, ma che ne è stato approvato un altro prima, e cioè quello relativo alla Commissione per la concessione della costruzione ed esercizio di opere marittime.

Sono pienamente convinto di questa verità: che corpi collegiali, come il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Commissione centrale per le bonifiche, hanno funzioni giuridiche loro proprie, derivanti dalla stessa loro forma costitutiva, e che conviene nell'interesse pubblico, restituire ad essi l'interesse delle loro normali attribuzioni perchè ritornino a funzionare come prima della guerra.

Posso poi assicurare l'onorevole Zupelli che non sono soltanto le due Commissioni, cui ho

accennato, che sono state abolite nel mio Ministero. Anche altre ne sono state soppresse, alcune delle quali non avevano altro scopo che di consentire il rilascio del permanente sulle ferrovie dello Stato. E posso dichiarare che il criterio di semplificazione cui s'ispira l'onorevole Zupelli è quello che segue il Governo. Anche in questi giorni abbiamo avuto da esaminare due grandi questioni, due problemi di vitale interesse, che avrebbero potuto dar luogo alla formazione di altri organismi.

Di questi problemi, l'uno è quello relativo al ricupero ed alla alienazione del materiale di guerra. Ora fra tutti gli Enti che erano sorti e che stavano per sorgere, il Comitato interministeriale è stato concorde nel deferire le mansioni relative alla Direzione generale delle ferrovie, la quale, avendo un servizio approvvigionamenti, che funziona egregiamente, con molta competenza e con onestà preclara, poteva assumere il nuovo incarico.

Lo stesso criterio si è stabilito di adottare, per quanto riflette il materiale che ci viene dato dalla Germania a titolo di riparazione, e che è destinato alla vendita: ed in ciò per non creare altri uffici ho trovato d'accordo con me il collega per l'industria e commercio.

Questo è il proposito del Governo; e i fatti e le circostanze che ho ricordato valgono appunto a confermare la mia dichiarazione.

Non posso certo esaminare e indagare tutto ciò che si è fatto in altri Ministeri. Mi limiterò a dire qualcosa relativamente al servizio delle pensioni.

È noto come attualmente il servizio delle pensioni sia di un'importanza eccezionale: sono circa 1000 domande al giorno che arrivano. In tutti gli Stati sorse questo sottosegretariato delle pensioni, ma quando esso fu abolito, i primi a dolersene, e quasi ad interpretarlo come minor considerazione che lo Stato avesse per chi aveva combattuto per la Patria, furono appunto gli invalidi di guerra. Ora io ritengo che questo organismo sia stata una necessità e tale sia ancora, pur avvertendo che trattasi di una necessità transeunte perchè, appena le pensioni saranno state tutte liquidate, anche esso dovrà cessare il suo lavoro.

Altre considerazioni non credo di svolgere, ma posso assicurare il Senato e l'onorevole Zupelli che il voto che il Senato fa, collima

pienamente ed interamente colle intenzioni del Governo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali » (N. 115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale del 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, sulla istruzione professionale.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, che provvede al riordinamento dell'istruzione professionale;

Visto il Regio decreto in data 3 gennaio 1915, n. 4, e il decreto luogotenenziale in data 19 dicembre 1915, n. 1949, con i quali vennero prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge predetta;

Ritenuto che non è stato ancora possibile di provvedere alla classificazione ed al riordinamento delle scuole industriali e commerciali in conformità della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, e prorogati con il Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 4 e con il decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, numero 1949, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali, sono prorogati fino al 31 dicembre 1917.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 28 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI

DE NAVA.

V. - *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

APOLLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APOLLONI. Mi fa piacere che questo progetto di legge sia presentato, perchè il riordinamento delle scuole è una vera necessità. Io traggo argomento dalla presentazione di questo disegno di legge per raccomandare al ministro la più sollecita azione per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali, che chiamerei quasi puntelli delle maestranze del nostro paese. Urge che le nostre maestranze siano ricostruite e tornino alle loro grandi tradizioni.

Inoltre prego l'onorevole ministro di portare

la sua sollecita attenzione anche sopra la necessità di procurare a queste scuole dei valenti capi d'arte perchè oggi l'industria privata, avendo grande bisogno di essi, se li accaparra, cercando in tutti i modi di non lasciarseli sfuggire.

Le nostre scuole industriali, se hanno dei vecchi capi d'arte, difettano invece, per molte ragioni, di capi d'arte nuovi. Ciò prima di tutto per la non cospicua remunerazione che le condizioni poco floride del nostro bilancio consentono.

Certo è che le nostre scuole industriali hanno necessità di giovare dei più esperti e valenti conoscitori delle moderne costruzioni, che siano in possesso, insomma, di una vera competenza in materia.

La mia è una raccomandazione caldissima perchè chi vive a contatto delle scuole industriali, conosce quanto siano grandi i loro bisogni: me ne appello all'onorevole ministro che in questo argomento già molto ha fatto.

Io ritengo che la rigenerazione di un popolo potrà aversi soltanto dalla scuola, particolarmente da questo ordine di scuole che sono fatte per il popolo, il quale ha bisogno di istruzione, e soprattutto di educazione spirituale e materiale.

Raccomando caldamente all'onorevole ministro il riordinamento di queste scuole perchè esso avvenga presto, e in modo che esse non abbiano a restare inceppate da un inopportuno convenzionalismo programmatico; e che, date le linee generali, le scuole abbiano a funzionare secondo le esigenze locali e con programmi elastici.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Mi compiaccio dichiarare al senatore Apolloni che uno dei primi pensieri del Governo, appena iniziò la sua azione, fu appunto quello di preoccuparsi del riordinamento delle scuole professionali.

Fu questo uno degli argomenti a cui, modestamente, dedicai la mia attenzione, ed infatti ho nominato fin dall'agosto scorso, una Commissione composta degli uomini più competenti in Italia, cioè dei direttori meglio apprezzati delle scuole industriali del Regno, ai quali ho

aggiunto altre persone che si sono preoccupate sempre di questo importantissimo ramo dell'insegnamento.

Questa Commissione ha finito i suoi lavori, dopo averli fatti riordinare da una sottocommissione, costituita da pochi membri, i quali rappresentavano le principali competenze.

Il progetto relativo è stato ormai redatto, e fu spedito anche alla Presidenza del Consiglio ed al ministro del tesoro.

Sarà quindi oggetto di discussione in una adunanza di questi giorni del Consiglio dei ministri.

Noto che la questione dei capi d'arte fu una di quelle considerate con la maggior cura, rispondendo appunto ai concetti così egregiamente esposti dal senatore Apolloni. Certo che in siffatto argomento vi è una difficoltà di carattere finanziario, inquanto i migliori maestri vengono assunti dalla industria privata, la quale assegna stipendi che lo Stato non può concedere.

Nondimeno nutro fiducia che il Governo, a cui ho l'onore di appartenere, compreso dell'importanza di questa questione, darà al Ministero del commercio tutti i fondi necessari per avviare ad una risoluzione questa importante questione che interessa così profondamente la istruzione intellettuale e la vita morale delle nostre classi operaie.

APOLLONI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, l'iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali ». (N. 121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, l'iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei RR. Istituti superiori di studi commerciali.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Considerata l'opportunità di permettere agli ufficiali superiori che abbiano compiuto i corsi regolari nelle scuole militari e che, in conseguenza delle recenti disposizioni sul riordinamento dell'esercito e dell'armata, abbandonino il servizio, di poter conseguire la laurea in uno dei RR. Istituti di studi commerciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli anni scolastici 1919-20 e 1920-21 il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari potrà concedere l'iscrizione nei RR. Istituti superiori di studi commerciali agli ufficiali superiori che abbiano compiuto i corsi regolari nelle scuole militari ed abbiano abbandonato il servizio attivo in seguito alle disposizioni recenti, quando, a giudizio del Consiglio per l'istruzione commerciale, posseggano i requisiti sufficienti a dare affidamento di poter seguire con profitto il corso degli studi superiori commerciali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
FERRARIS.

V. - Il Guardasigilli
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. Due sole parole per spiegare ciò che nella relazione l'Ufficio centrale ha creduto di osservare e di proporre al ministro.

Mentre il disegno di legge prevede solo la possibilità di concedere certi benefici agli ufficiali superiori del nostro Esercito per gli anni scolastici 1919 e 1920 (benefici già ottenuti) e per il 1920-21, cioè l'anno corrente, noi crediamo che si possa, nel caso che la smobilitazione avesse messo o mettesse qualche altro ufficiale superiore in simili condizioni, estendergli lo stesso beneficio. Il che, del resto, è difficile che accada. Ciò in via di equità, e di raccomandazione. Tali concessioni sono normali, in quanto spetta ai Consigli superiori (per l'istruzione in genere, e per l'istruzione commerciale) deliberare sull'equipollenza dei titoli. Per questo l'Ufficio centrale si è un po' meravigliato che occorresse provvedere con un Regio decreto e con la conversione di esso in legge. E avendo noi voluto appurare la ragione perchè si fosse preso un provvedimento eccezionale, ci fu risposto trattarsi tutt'al più di quattro persone, che hanno usufruito di quel decreto. Probabilmente (e ci dispiace doverlo osservare) dopo un primo interessato, il quale poté ottenere la concessione da lui desiderata, gli altri tre chiesero ciò che aveva ottenuto quel primo. Ma metteva conto di ricorrere al Parlamento per concedere quello che poteva il ministro concedere direttamente, su parere del Consiglio superiore?

In ogni modo raccomandiamo all'onorevole ministro, se vi fosse qualche altro che potesse fruire di tal vantaggio, di estendere anche a lui il beneficio che questi hanno ottenuto, va-

lendosi dei mezzi e delle facoltà che la legge indubbiamente gli concede.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto volentieri e di buon grado la raccomandazione dell'illustre senatore Mazzoni: noto solo, riguardo al rilievo che egli ha fatto che si sia presentato alla discussione del Parlamento un simile provvedimento, che questo era nostro obbligo. Noi siamo obbligati, e si intuisce la ragione, a presentare al Parlamento tutti i decreti legge emanati, in qualunque occasione, di qualunque argomento essi trattassero; altrimenti avremmo preso provvedimenti che sono immediatamente esecutivi senza sottoporli al controllo dei corpi competenti. È quindi una ragione di carattere costituzionale che porta il Governo ad adempiere siffatto obbligo. Esso può risolversi in qualche noia per corpi legislativi, ma è una necessità per l'origine e per la natura del provvedimento.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. Non vorrei che vi fosse il minimo equivoco tra l'Ufficio centrale e il ministro.

Certamente, una volta fatto quel decreto, bisognava convertirlo in disegno di legge, e non vi era altra via che di sottoporlo al Parlamento. Ma ci sembra strano che si sia fatto un Regio decreto generale per un provvedimento che ogni ministro, udito il Consiglio superiore, avrebbe potuto fare caso per caso, sul fondamento della riconosciuta equipollenza dei titoli.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali » (N. 122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112 relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, concernente il riordinamento del servizio di approvvigionamento della carta da giornali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme rimanendo le disposizioni del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918 n. 1112 concernente il servizio di approvvigionamento della carta da giornali, il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare i contributi di cui agli art. 2, 3, 4 e 7 del decreto stesso.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1921

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

FERRARIS.

V. - *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie ». (N. 123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 5 gennaio 1920 n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

- Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15 che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112;

Visto il decreto luogotenenziale 3 luglio 1918, n. 1211;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare i proventi del fondo speciale istituito presso il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro per il servizio della carta da giornali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale modificazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, e a decorrere dal 1° febbraio 1920, il contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto stesso è elevato da lire 5 a lire 10 per ogni quintale di produzione di carta, cartoncino e cartone di qualsiasi specie e di pasta di legno non destinata ad essere trasformata in carta nello stesso stabilimento e il contributo speciale di cui agli articoli 1, n. 2 e 4 del decreto in parola è elevato da lire 20 a lire 30 per ogni quintale di carta fine venduta ad un prezzo di lire 300 o più.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1919.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA

FERRARIS.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria ». (N. 116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058 e dei decreti luogotenenziali 26 agosto

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1921

1915, n. 1388 e 3 dicembre 1916, n. 1665, concernenti provvedimenti per la Camera Agrumaria.

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, il decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1665, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria.

ALLEGATO A.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n. 643, concernente provvedimenti a favore della Camera agrumaria di Messina;

Veduta la deliberazione in data 8 settembre 1914 della Commissione consultiva presso la Camera stessa colla quale si fanno voti perchè il termine per stabilire la misura del prezzo minimo sia prorogato pel corrente esercizio, di un mese almeno, in vista dell'attuale condizione del mercato agrumario;

Ritenuto che, per assicurare il buon andamento della Camera agrumaria, è necessario prorogare gli effetti delle disposizioni contenute nel citato articolo 2 della legge predetta;

Ritenuto altresì che, date le eccezionali condizioni di crisi dipendenti dalla guerra europea, si dimostra indispensabile che maggiori elementi di fatto confortino il compimento di un atto così importante per la Camera agrumaria com'è la determinazione del prezzo minimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provve-

dimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati, e le disposizioni dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina sono prorogate a tutto l'esercizio 1914-15 della Camera predetta.

Art. 2.

Il termine, per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere a depositanti per l'esercizio 1914-15 è eccezionalmente prorogato a tutto il 15 ottobre 1914.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CAVASOLA.

V. — *Il Guardasigilli*
DARI.

ALLEGATO B.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 1 del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, col quale vennero prorogate alcune disposizioni concernenti la Camera agrumaria di Messina;

Ritenuto che, per assicurare il buon andamento della Camera agrumaria, è necessario prorogare ulteriormente gli effetti delle disposizioni contenute nel citato art. 1 del Regio decreto predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni, contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1915-16 della Camera predetta.

Art. 2.

Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1915-16 è prorogato a tutto il 15 ottobre 1915.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CAVASOLA.

V. - Il Guardasigilli
ORLANDO.

ALLEGATO C.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, col quale vennero prorogate al-

cune disposizioni concernenti la Camera agrumaria di Messina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1916-17, della Camera predetta.

Art. 2.

Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio è prorogato a tutto il 15 dicembre 1916.

Art. 3.

A partire dai depositi effettuati dal 1° dicembre 1916 la liquidazione a favore dei depositanti avrà luogo distintamente per l'agrocotto e per il citrato di calcio, in base alle somme rispettivamente riscosse per ciascuno dei due prodotti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

ROSELLI
DE NAVA.

V. - Il Guardasigilli
SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1921

di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 5154, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria » (Numero 117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria ».

Prego il senatore, segretario, on. Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1665, col quale vennero prorogate alcune disposizioni concernenti la Camera agrumaria di Messina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernenti provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato

di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario della Camera predetta successivo a quello nel quale sarà conclusa la pace.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

**BOSELLI
DE NAVA.**

V. - *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio » (N. 61).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2268, che abroga il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento a contrarre matrimonio per gli ufficiali della Regia marina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello di grazia, giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e avrà vigore dalla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI
MORTARA.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L' articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare » (N. 64).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377 che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Visto l' articolo 1, penultimo capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull' emigrazione;

Visto l' articolo 3 del Regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36 per il rilascio dei passaporti per l' estero;

Visto il Regio decreto n. 803 in data 6 agosto 1914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della marina, di concerto con quello degli affari esteri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari del Corpo Reale Equipaggi di prima, seconda e terza categoria delle classi fino a quella del 1896 inclusa, purchè nati entro l' anno 1896, possono ottenere il passaporto per l' estero senza che occorra il permesso dell' autorità militare.

Le autorità civili che rilasciano passaporti a persone di cui al precedente comma, sono tenute a darne comunicazione alle R. Capitanerie di porto alle quali gli espatriandi appartengono.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI
SCIALOJA.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente » (N. 67-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se accetta che la discussione si apra sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Consento che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale del Senato, con la riserva però di chiarire il mio pensiero a riguardo delle modificazioni proposte ai singoli articoli del decreto-legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di dar lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge, con gli emendamenti risultanti dal testo seguente, il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale propone che la discussione si svolga sugli articoli del decreto legge perchè, essendo gli articoli sensibilmente variati, si avrebbe così una semplificazione nella discussione. Una discussione preventiva sarebbe quasi un raddop-

piamento della discussione che si dovrebbe ripetere in seguito articolo per articolo.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Faccio presente all'Ufficio centrale che, approvando il testo in questo modo, si darebbe alle varianti proposte dalla Commissione stessa un effetto retroattivo, cioè a dire dal giorno in cui il decreto è andato in applicazione. Finora questo decreto io lo ho applicato come lo avevo scritto; domando quindi se non sia il caso di modificare l'articolo unico in questo modo: « È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente; dalla data di pubblicazione della presente legge il citato Regio decreto 23 novembre 1919 sarà modificato come nel testo seguente ». In questo modo si sanerebbe il passato e nulla si muterebbe per l'avvenire.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta questa nuova redazione dell'articolo unico proposta dall'onorevole ministro.

GUALTERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accettare l'emendamento che però ritiene superfluo. È evidente che, se non si dice nulla, la legge andrà in vigore alla data in cui sarà pubblicata ufficialmente. Del resto, se è ritenuto opportuno il chiarimento proposto dall'onorevole ministro, l'Ufficio centrale non fa nessuna opposizione a tale chiarimento maggiore.

SECHI, *ministro della marina*. È un chiarimento opportuno per evitare qualche inconveniente, qualche reclamo della Corte dei conti nella registrazione...

PRESIDENTE. Se io ho bene inteso le parole dell'onorevole relatore, mi sembra che egli abbia detto che l'Ufficio centrale consente nel non dare effetto retroattivo al decreto, ma ritiene superfluo introdurre una menzione speciale del giorno in cui andrà in vigore la legge.

GUALTERIO, *relatore*. Il concetto dell'Ufficio centrale, già espresso, è che in mancanza di contrarie disposizioni, il decreto-legge nel periodo in cui ebbe vigore sanzioni legalmente il passato, e che siano valide le sue disposi-

zioni finchè la legge non entrerà in vigore e non sarà pubblicata.

Con tutto ciò, se l'onorevole ministro intende con un emendamento all'articolo, quale è stato proposto dalla Commissione, chiarire questo concetto, l'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Il testo proposto dall'onorevole ministro della marina e accettato dall'Ufficio centrale per l'articolo unico è il seguente:

« È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre n. 2329 concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente.

« Con la data della pubblicazione della presente legge il citato Regio decreto luogotenenziale 24 novembre 1919, n. 2329 è modificato come nel testo seguente ».

Pongo ai voto l'articolo unico così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli del Regio Decreto.

L'Ufficio centrale propone la soppressione degli articoli 1 e 2.

Prego l'onor. ministro di dichiarare se accetta questa proposta.

SECHI, *ministro della marina*. Io non mi oppongo in massima alla soppressione dell'art. 1 e dell'art. 2, purchè sia preso in considerazione qualche altro provvedimento per rendere possibile il reclutamento degli ufficiali ingegneri, medici e commissari, specialmente ingegneri e medici, che ora si svolge fra gravissime difficoltà e senza riuscire ad effettuarlo. Credo che si possa venire ad un compromesso che possa riuscir gradito alla Commissione.

Se ho ben compreso, la Commissione non approva la creazione degli aspiranti. Deve tenersi presente che questa creazione io l'avevo ideata non come una cosa sotto tutti gli aspetti opportuna, ma come un rimedio in mancanza di meglio, non riuscendosi ad effettuare quegli arruolamenti dall'armistizio in poi, cessato cioè il reclutamento che dirci forzoso fatto in guerra. Io ho fatto un concorso per dieci tenenti ingegneri, reclutati secondo la legge vigente, e non sono riuscito ad averne nemmeno uno: ho fatto un concorso per dieci tenenti medici

e ne ho potuto reclutare quattro. Ho pensato che questo ripiego degli aspiranti possa rimediare a questo inconveniente che, ove si prolungasse, riuscirebbe nocivo all'efficienza di quei corpi. Pensavo: siccome i laureati oggi trovano subito da impiegarsi con emolumenti superiori a quelli che può offrire l'Amministrazione della marina, salvo coloro che abbiano il sacro fuoco di andare per mare, nessuno verrà in marina. Se invece si offre un certo vantaggio finanziario a degli studenti universitari degli ultimi corsi, sia d'ingegneria sia di medicina, mentre essi compiono ancora i loro studi e si obbligano poi, in corrispettivo di quel vantaggio, a impegnarsi con una ferma di quattro anni, decorrente dal giorno in cui avendo preso la laurea saranno nominati tenenti ingegneri o medici, qualcuno si troverà. Potevo seguire il criterio che segue l'esercito per il reclutamento delle armi di artiglieria e genio e cioè nominare sottotenenti questi giovani, ma mi è sembrato di andare troppo in là e avevo pensato di dar loro questo grado intermedio di aspirante che già esiste nella marina per gli ufficiali di vascello e macchinisti. Io riconosco gli inconvenienti di questo provvedimento, ed infatti non l'ho istituito come una cosa buona di per sé, ma come un ripiego per rimediare a queste deficienze di arruolamenti veramente impressionanti. Comunque, se la Commissione non crede di introdurre questo grado di aspirante, vorrei pregarla di considerare se non sia il caso di conferire a questi giovani il grado di sottotenente medico o ingegnere: provvedimento da prendersi solo quando risulti insufficiente il sistema di reclutamento normale. Se la Commissione entrerà in quest'ordine d'idee si potrebbe sopprimere l'articolo primo e introdurre varianti negli altri articoli che riguardano il reclutamento di questi corpi.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Il disegno di legge propone tanto per i medici come per gli ingegneri e gli altri corpi della marina il grado di aspirante, che è una qualifica degli allievi dell'Accademia navale dopo compiuto un periodo d'insegnamento essendo ancora giovani studenti. Perciò l'Ufficio centrale non ha trovato opportuno di qualificare con lo stesso nome e parificare a collegiali borghesi i quali

sono già degli uomini che hanno fatto gli studi in pubbliche scuole e che debbono effettuare un complementare corso di studi in unione ad altri liberi studenti per conseguire la nomina ad ufficiale.

A tale sistema in via eccezionale il ministro vuole ricorrere, come è detto nella sua relazione, e così pure negli articoli che concernono il reclutamento dei diversi corpi, nel caso in cui sia fallito qualunque altro bando di concorso ed il principale argomento in appoggio dell'istituzione del grado di aspirante è di dar modo di retribuire questi giovani durante il tempo nel quale essi completano i loro studi dopo già superato il primo concorso.

Se il grado di aspirante ha degli inconvenienti, come l'Ufficio centrale nella relazione ha accennato, il provvedimento di conferire a quei giovani il grado di sottotenente, non sembra costituire il rimedio corrispondente per eliminarli e ne creerebbe degli altri forse maggiori.

Se è nominato sottotenente medico uno che non è laureato, non credo sia ammissibile la supposizione che egli nel caso debba perdere quel grado per aver fallito negli esami complementari, possa ritenersi abilitato ad esercitare la sua qualità di medico, statagli col grado conferito.

Così l'ingegnere che non ha completato i suoi studi di ingegneria non può essere dichiarato ingegnere navale. Se viene nominato sottotenente quando non è ancora laureato, bisognerebbe in seguito non solo togliergli il grado, ma anche la laurea che gli si era data prematuramente.

Io credo che il sistema migliore sia quello proposto dall'Ufficio centrale, ossia che questi giovani mentre completano i loro studi, visto che li effettuano in un istituto civile o in una università, questo tirocinio lo facciano come gli altri colleghi, essendo borghesi. Se il ministro amministrativamente vorrà provvedere a loro riguardo, credo che non vi siano difficoltà, anche senza qualifica militare, di stabilire con la legge in modo sommario il provvedimento economico durante il corso complementare. Ma stabilire per legge l'ammontare di una diaria avrebbe l'inconveniente di doverla in seguito per legge variare in ragione

dei bisogni. E si dovrebbe ricorrere a nuove leggi per dare il caroviveri a queste persone mentre sarebbe più pratico il provvedere a seconda del caso con lo stesso bando di concorso.

Vi sarebbe poi un altro inconveniente per il reclutamento dei medici ossia che il corso complementare instaurato dalla Amministrazione marittima potrebbe portare ad una istituzione simile a quella che aveva l'esercito a Firenze, e che credo si volle togliere appunto perchè il peso di questa scuola non rispondeva ai vantaggi che se ne conseguivano. Di questo se ne potrebbe parlare, se l'onor. ministro presentasse un progetto di legge in proposito: nel caso presente, negli articoli che concernono questo eventuale sistema di reclutamento per alcuni corpi della R. marina, si potrebbe accennare ai provvedimenti economici da stabilire a riguardo di questi giovani e se debbano essere precisati tassativamente negli articoli di legge.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Se questi giovani fossero impegnati come borghesi, come mi pare propongono l'onorevole relatore, non potrebbero assumere un obbligo di ferma, di prestare servizio militare, una volta conseguita la laurea. È invece questo lo scopo che si vuole ottenere, perchè pagare una diaria a dei giovani studenti che poi, presa la laurea, non vengano a fare servizio, senza che si abbia modo di vincolarli, sarebbero denari male spesi.

Se si vuole entrare in questo ordine di idee io dico che è necessario dare subito al giovane assunto un carattere militare, senza il quale non lo si può impegnare alla ferma obbligatoria che dovrà decorrere quando, conseguita la laurea, potrà ottenere la nomina a tenente medico o a tenente ingegnere.

Quanto all'obbiezione giustissima sollevata dall'onorevole relatore, cioè alla minaccia dell'istituzione di scuole apposite per questi aspiranti, dichiaro che non era affatto questa la mia intenzione; e ciò è anche indicato, più o meno, nel testo proposto da me.

Mia intenzione è che questi giovani, assunti come aspiranti, seguano i corsi universitari presso le Università alle quali saranno asse-

gnati; e contavo appunto di servirmi essenzialmente dell'Università di Napoli dove c'è un Centro di marina ed una Scuola superiore di sanità navale, che è stata istituita alcuni anni or sono, e che ha dato buoni frutti. Tale scuola io non credo sia il caso di sopprimere, pur riconoscendo utile semplificarla ed abbinare ad essa tutti i servizi sanitari della marina di Napoli.

Sopprimerla sarebbe un errore, perchè i medici di marina hanno bisogno di avere una istruzione specializzata in alcuni rami dello scibile medico. Essa fu fondata dall'illustre medico di marina Pasquale e ha delle belle tradizioni che giova mantenere.

Io, per quanto proclive a togliere tutto ciò che non è indispensabile, credo convenga non abolirla ma soltanto di riordinarla e meglio sfruttarla.

Questi giovani si appoggerebbero a tale scuola, ma farebbero i corsi all'Università di Napoli. Lo stesso dicasi per gli ingegneri.

Ho fatto presenti al Senato le difficoltà di reclutamento; riconosco che questa istituzione dell'aspirante è una novità che può riuscire non accetta, ma credo sia un utile ripiego, al quale, ripeto, ho ricorso per necessità, fermo restando che esso si userà solo quando fallisca il sistema di reclutamento normale.

Detto ciò debbo dichiarare al Senato che se non si stabilisce qualche misura sussidiaria per provvedere al reclutamento degli ingegneri e dei medici, noi, specialmente negli anni prossimi, in cui ancora non sarà ripreso il ritmo normale della vita civile e degli studi, corriamo il rischio di trovarci in gravissime difficoltà per tenere coperti i quadri degli ufficiali di questi corpi.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro accetta condizionatamente la soppressione degli articoli 1 e 2, e si riserva di proporre qualcosa in sostituzione, in seguito oppure subito?

SECHI, ministro della marina. Nel prosieguo della discussione. Vorrei che all'articolo 1 del testo dell'Ufficio centrale dove è detto: « norme che saranno stabilite dal regolamento dell'istituto » si sostituissero le parole « norme che saranno stabilite dall'Ordinamento dell'istituto ».

Nell'articolo 1 dello stesso testo della commissione, si propone un altro emendamento. Il

testo proposto dal ministro diceva « In ogni caso la ferma decorrerà dalla nomina a guardia marina o a sottotenente macchinista ». Il testo della commissione dice invece « La ferma decorrerà dalla data dell'arruolamento ».

Ora domanderei alla commissione di voler tornare al testo ministeriale per queste ragioni: purtroppo si comincia a notare anche una tendenza nei giovani ufficiali di vascello e negli stessi allievi dell'accademia a lasciare il servizio.

Quest'anno due allievi del 5° corso hanno lasciato l'accademia e ho dovuto mettere un fermo tassativo, ricordando gli obblighi di ferma, perchè anche alcuni allievi del terzo e quarto anno avevano intenzione di lasciare l'istituto. È una delle tante conseguenze del dopo guerra. Si sa che nella vita civile si può guadagnare di più ed avere posizioni più comode, e si spiega che a qualcuno venga voglia di tentare la ventura.

Ora se si fa decorrere la ferma dalla data dell'arruolamento, un allievo che prende la ferma al terzo corso dell'accademia potrà utilizzarlo come ufficiale solo per due anni.

A me pare sia interesse della marina, poichè per questi allievi s'incontrano tante spese (ogni allievo dell'accademia costa allo Stato dalle 20 alle 30 mila lire) di assicurarli al servizio per un certo tempo. Oltre al vantaggio di questo maggior tempo assicurato di servizio, occorre notare che in generale il gusto di tentare la ventura è maggiore nei giovani quando non sono ancora istruiti nella carriera. Se un ufficiale dopo quattro anni vorrà cambiare mestiere, pazienza; ma avrà servito per quattro anni; invece col testo dell'Ufficio centrale lo utilizzeremo per soli due anni.

Credo proprio che sia interesse della marina, anche per avere giusto compenso delle considerevoli spese che sostiene per la formazione degli ufficiali di vascello, perchè l'Accademia navale è un istituto costosissimo; la pensione è più o meno quella che si pagava avanti guerra, ed un giovane che riceve nell'Istituto un'istruzione e un'educazione di primo ordine, che allarga le sue idee facendo dei viaggi, desideratissimi, ambiti, divertenti ed istruttivi, perchè io nei due anni in cui ho dovuto regolare questi viaggi, non ostante gli alti costi del carbone e dei cambi non ho esi-

tato a mandare fino in Svezia e Norvegia gli allievi, cosa molto simpatica per dei giovanetti. Se non si esigono almeno quattro anni di servizio da ufficiali, mi pare che spendiamo troppo male il denaro. Quindi mi sembra che sarebbe preferibile ritornare al testo del Ministero.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. È certo che le parole del ministro corrispondono esattamente alla verità e agli inconvenienti che si producono quando un ufficiale lascia il servizio anticipatamente, oppure l'allievo non si obblighi ad una ferma la quale lo costringa a rimanere in servizio per la piena durata di essa, ed il ministro, come tutta la marina e tutto il paese deplorano che ciò possa avvenire.

Bisogna però considerare il caso pratico: l'anticipo della ferma non può essere obbligatorio. È obbligatoria la ferma quando l'allievo ha compiuto quella data età, quindi quelle facilitazioni che si vorrebbero accordare circa la sua decorrenza, possono spingere gli allievi a contrarla anticipatamente. Potranno fare un anno di meno, si osserva, di militare servizio, ma si evita il pericolo che possano andarsene prima di averla contratta se essi o la famiglia non abbiano inteso di percorrere la carriera.

È quindi sembrato necessario all'Ufficio centrale di fare qualche concessione appunto per invogliare questi allievi a prender la ferma in anticipo ed evitare l'inconveniente maggiore.

E come per la ferma dei minorenni è necessaria l'autorizzazione dei propri parenti, se l'allievo non ha da per se stesso compreso il significato di una decorrenza posticipata, i parenti se lo credono hanno modo di trattenerlo.

Così bisogna evitare il pericolo che deriva dalla possibilità che la famiglia o l'allievo stesso abbiano l'idea preconcepita di approfittare dell'educazione e dell'istruzione che viene impartita nell'Accademia, per vantaggio proprio, e di non seguire la carriera, e sperare che siano indotti ad una transazione anche ad essi vantaggiosa.

Si deve inoltre ritenere che un'essenziale considerazione per se stessa debba indurre l'allievo a compiere la ferma prima di dimettersi ed è la prospettiva che egli il servizio mili-

tare in ogni caso deve compierlo e quindi se lascia la marina, quando ancora non ha espletato tutti i suoi obblighi di servizio militare, potrà esser mandato a compierli in qualche reggimento del Regio esercito come semplice soldato.

Pel complesso di tutte queste ragioni sembra che il minor male sia quello di accedere alla proposta dell'Ufficio centrale, stabilendo che la ferma dell'allievo decorra dalla data in cui egli la contrae od in cui i parenti gli hanno concesso di contrarla.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. È giusta l'osservazione fatta dall'onorevole senatore Gualterio; però io credo che per rimediare al pericolo da lui giustamente prospettato, vi sia un metodo molto semplice, quello cioè di stabilire nell'ordinamento dell'Accademia che quando si entra in quarto anno si è obbligati a contrarre la ferma. In base alle attuali disposizioni la ferma si può contrarre a 17 anni e certamente prima di questa età non si può arrivare in quarto anno, dati i titoli di studio che ora si domandano per l'ammissione all'Accademia.

Alla possibilità di questo pericolo, io non avevo ancora pensato, perchè non si era finora presentato, e praticamente non esisteva. Per eliminarla posso, come ho detto, introdurre nell'ordinamento dell'Accademia l'obbligo di assumere la ferma prima di iniziare il quarto anno.

Per effetto di una simile disposizione, potrà avvenire che qualcuno se ne vada dall'Accademia alla fine del terzo corso; ma questo sarà in ogni caso un pericolo minore, perchè chi se ne va alla fine del terzo corso, si trova in una posizione indecisa. È maggiore l'interesse di abbandonare l'Accademia alla fine del quarto o del quinto corso, perchè più facilmente si ottiene l'ammissione all'Università o ad altri Istituti superiori.

Ripeto dunque, che mentre prendo impegno di esaminare la questione giustamente sollevata dall'onorevole senatore Gualterio, e di provvedere convenientemente, ritengo opportuno prescrivere che la ferma decorrerà dalla nomina ad ufficiale.

Questa non è una protesa eccessiva da parte

dell'amministrazione, e risponde allo scopo di evitare che i giovani possano con spesa minima, spesa che per ovvie ragioni non si può aumentare, ottenere dall'Accademia un'istruzione e un'educazione di primo ordine con troppo scarso vantaggio della marina.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro della sua risposta, ma mi permetto di osservare che a me sembra che il miglior modo per conciliare quanto egli ha detto e quanto aveva osservato l'Ufficio centrale, sia di sopprimere tanto l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale quanto il comma dell'articolo ministeriale. Con l'ordinamento dell'accademia potrebbe poi il ministro provvedere a regolare la cosa.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta la soppressione di questo comma, come l'Ufficio centrale propone.

SECHII, *ministro della marina*. Consento nella soppressione di questo comma, come propone l'Ufficio centrale, con la riserva però di esaminare se la questione possa essere interamente regolata con decreto Reale. Se invece occorresse regolarla con legge, presenterò un disegno di legge all'uopo oppure ricorrerò ad un decreto legge, perchè si tratta di una questione molto importante e di una certa urgenza.

PRESIDENTE. Gli articoli 1 e 2 del testo ministeriale, non-facendosi opposizione da parte dal ministro, s'intendono soppressi secondo la proposta dell'Ufficio centrale. Quanto all'art. 1 del testo dell'Ufficio centrale per ragioni di chiarezza ricordo che in conseguenza delle proposte di emendamento dell'Ufficio stesso e accettate dall'onorevole ministro della marina, rimane così concepito:

Art. 1.

L'articolo 13 della legge 29 giugno 1913, n. 797 è sostituito dal seguente:

Gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti sono reclutati per mezzo di un unico istituto di istruzione ed educazione che prende il titolo di « R. Accademia navale », secondo le norme che saranno stabilite dall'ordinamento dell'istituto.

Gli allievi della R. Accademia navale devono contrarre arruolamento volontario nel Corpo

Reale equipaggi, con ferma di anni 4 all'atto della nomina ad ufficiale. Tale arruolamento potrà essere contratto dagli allievi mentre appartengono alla terza classe o classi superiori, purchè essi abbiano compiuto il 17° anno di età.

Chi approva l'articolo così modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 14 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente:

Gli ufficiali del Genio navale sono normalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esami fra i laureati di ingegneria civile, industriale, navale e meccanica che non abbiano oltrepassato il venticinquesimo anno di età. Al concorso sono anche ammessi i tenenti del R. esercito, delle armi di artiglieria e genio che abbiano fatto il corso complementare alla Scuola di applicazione di Torino e non abbiano oltrepassato il ventiseiesimo di età.

I vincitori del concorso, eccettuati i laureati in ingegneria navale e meccanica e i tenenti delle armi di artiglieria e genio che vengono senz'altro nominati tenenti del genio navale, sono nominati sottotenenti e inviati a completare la loro istruzione presso la Scuola superiore navale di Genova o alla sezione navale della Scuola superiore politecnica di Napoli.

Gli ufficiali del genio navale possono essere pure eccezionalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esame tra i licenciati del biennio universitario fisico-matematica, e fra coloro che abbiano superato tutti gli esami dei primi due corsi dei Regi Politecnici, del Regio Istituto superiore di Milano e della Regia Scuola superiore navale di Genova.

I prescelti nel concorso dovranno conseguire la laurea di ingegnere navale meccanico presso gli istituti superiori di Genova e di Napoli già menzionati per ottenere la nomina di tenente nel Genio navale. Il Ministero riserva annualmente alcuni posti nel Genio navale per ufficiali di nuova nomina usciti dall'Accademia navale riportando una caratteristica di esame determinata. Essi dovranno conseguire la laurea di ingegneria navale meccanica come è sopra stato già accennato.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Lo scopo dell'emendamento è stato quello di ripristinare il paragrafo proposto dall'onorevole ministro, salvo l'ultimo periodo, il quale è sembrato superfluo. Visto che è una questione secondaria, e amministrativa, la quale può essere regolata in altra maniera con un apposita disposizione di regolamento, non sembra opportuno lo stabilirla come norma nella legge potendo produrre la conseguenza di dover ricorrere in avvenire a variazioni della legge mentre riesce più semplice la modificazione di un regolamento. L'Ufficio centrale, esaminata nuovamente la disposizione in seguito ad informazioni avute di variazioni nell'ordinamento della scuola di applicazione per i sottotenenti delle Armi di Artiglieria e Genio ha creduto il caso di ritornare sopra la sua proposta.

SECHI, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Ringrazio l'Ufficio centrale della benevolenza che ha voluto dimostrarmi; vorrei soltanto osservare che nel primo capoverso è detto: « laureati di ingegneria civile, industriale, navale e meccanica che non abbiano oltrepassato il 25° anno di età ». Questo mi pare un limite di età un po' troppo basso, perchè in genere appena a 25 anni si riesce a prendere queste lauree; domando alla Commissione se non sia il caso di portare il limite a 28 anni in modo da allargare il reclutamento, che è molto difficile.

GUALTERIO, *relatore*. Accetto la proposta dell'onorevole ministro che il limite di età sia portato al 28° anno.

SECHI, *ministro della marina*. L'Ufficio centrale poi nel testo che ha proposto è ritornato ad un antico sistema, quello cioè della riserva di alcuni posti nel Genio navale per gli ufficiali di nuova nomina usciti dall'Accademia; questo sistema da vari anni è stato un po' lasciato da parte.

Ora osservo che un allievo dell'Accademia o guardia marina, ha compiuto studi di matematica un po' inferiori rispetto a quei giovani che vengono dall'ingegneria civile e coi quali si troverà poi a dover frequentare la stessa

scuola: io credo che, se è possibile, sia meglio evitare questo inconveniente. Comunque, mi rimetto al parere della Commissione.

GUALTERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale, visto che l'onorevole ministro condiscendo ad accettare la sua proposta, mantiene il suo articolo; non lo mantiene semplicemente come autore della proposta, ma per quelle ragioni, che sono state dette nella relazione, ossia perchè il chiamare al concorso i guardia marina già nominati da qualche tempo, o sottotenenti macchinisti che fossero pure già da qualche tempo nominati e quindi non più al corrente degli studi, oltre portare delle perturbazioni nell'andamento del servizio, avrebbe l'inconveniente di reclutare elementi meno preparati a forti studi di quello che non lo siano i giovani dell'Accademia quando abbiano non solo superato l'esame di uscita ma abbiano conseguita una alta media tra i loro compagni, ossia degli allievi i quali hanno certamente disposizioni matematiche superiori a quelle della generalità dei loro colleghi.

Ed è per questo che si è proposto questo ritorno all'antico sistema con cui già in passato abbiamo avuti molti distintissimi ingegneri navali e fra gli altri uno che disgraziatamente ha figurato per poco tempo fra i nostri colleghi in Senato, il defunto senatore Masdea.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro se accetta la proposta dell'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 2 con queste modificazioni: che il 3° comma sia sostituito dal seguente: « Gli ufficiali così reclutati, sono nominati tenenti del genio navale e, ad eccezione di quelli laureati in ingegneria navale e meccanica, sono inviati a completare la loro istruzione presso la scuola superiore politecnica di Napoli »; e che al 1° comma si dica 28° anno di età, invece di 25° e 26°.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dovendosi ora procedere alla votazione a scrutinio segreto di otto disegni di legge, il seguito di questa discussione è rinandato a domani.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge approvati nella seduta di ieri e dei primi sei disegni di legge approvati nella seduta di oggi.

Prego il senatore, segretario, Sili, di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Sull'ordine del giorno.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ieri si era stabilito che la discussione sul disegno di legge che concerne i fitti e i commissari degli alloggi, dovesse cominciare domani. Ora debbo far presente che se anche la discussione dei disegni di legge, che nell'ordine del giorno precedono quello testè accennato, dovesse aver fine nella seduta di domani (e non so se questa previsione possa esser fondata), occorrerebbe differire la discussione sul disegno di legge per i fitti e i commissari degli alloggi, perchè l'Ufficio centrale del Senato è venuto nella determinazione di apportare ai medesimi, alcune recentissime modificazioni, delle quali noi ministri interessati abbiamo avuto notizia soltanto ieri.

La ristrettezza del tempo ci ha reso finora impossibile di prendere accordi fra noi, mentre le modificazioni proposte hanno un'importanza molto grande, toccano gli interessi di molte classi di cittadini e investono la competenza di più di un Ministero. Anzi, ed appunto per ciò, noi abbiamo sentito la necessità di avere una nuova riunione con l'Ufficio centrale per metterci d'accordo con esso e quindi rendere più semplice e più pratica la discussione, che poi dovrà aver luogo; e questa riunione è stata fissata per sabato.

Pertanto io mi permetterei di pregare il Senato di voler fissare all'ordine del giorno della seduta di lunedì la discussione di questo disegno di legge.

Naturalmente io non mi permetto di fare una indicazione precisa: il Senato è libero di decidere come crede ed il Governo è ai suoi

ordini. Ho ritenuto soltanto necessario, anzi doveroso, di far presente lo stato delle cose e le ragioni per le quali parrebbe opportuno di rinviare a lunedì la discussione di questo disegno di legge.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale ha fatto un esame lungo e coscienzioso di questo disegno di legge.

Ora io mi permetto di fare osservare al Senato che nel testo presentato dal Ministero vi erano molti articoli che sono di dubbia interpretazione, tanto che vengono interpretati in modo diverso nei diversi casi e nelle diverse città.

È quindi necessario che la discussione di questo disegno di legge venga fissata al più presto. Per conseguenza io pregherei l'onorevole ministro di voler consentire che la discussione stessa sia fissata per la seduta di lunedì.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È quello che ho domandato anch'io.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Ho domandato la parola unicamente per pregare il Senato di considerare come, poichè (giusta le comunicazioni stateci testè fatte dal Governo e dalla Presidenza dell'Ufficio centrale) si dovranno apportare, d'accordo fra Governo e Ufficio centrale, nuove importanti modificazioni ai disegni di legge solo ieri distribuitici con voluminosa relazione, sia cosa conveniente, tanto più trattandosi di problemi gravissimi, che involgono molteplici, diffusi, complessi interessi e a cui per un'alta ragione di pubblica utilità s'intende dare una soluzione non in perfetto ossequio alle consuete norme di diritto, che ci sia dato modo di studiare con la necessaria ponderazione le modificazioni stesse.

Questo temo non sia possibile qualora la discussione venisse fissata a troppo breve scadenza. (*Commenti, rumori*).

PRESIDENTE. Permetta, l'onorevole senatore Rebaudengo. È necessario tener presente come precisamente si sono svolte le cose. L'Uf-

ficio centrale, che ha esaminato questo disegno di legge, ha invitato i ministri ad una riunione, nella quale si è raggiunto l'accordo tra l'Ufficio centrale ed i ministri stessi sulla massima parte degli articoli del disegno di legge. Ne rimangono ancora solo alcuni pochi e per raggiungere l'accordo anche su questi i ministri sono stati invitati ad intervenire ad una nuova riunione con l'Ufficio centrale che avrà luogo sabato.

Così stando le cose, sembra anche a me che la discussione potrebbe esser fissata per la seduta di lunedì.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. La Commissione e il Governo sono d'accordo in quasi tutti gli emendamenti che la Commissione ha portato; resta solo un piccolo esame da fare, per mettersi d'accordo sulle ultime cose. Questo vuol dire che gli emendamenti saranno portati in discussione in seduta, ma saranno pochissimi. Dopo tanto lavoro, tutti aspettano che sia finalmente decisa questa questione e che finiscano le interpretazioni diverse che si fanno da una parte e dall'altra.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del Presidente dell'Ufficio centrale che il disegno di legge sia iscritto all'ordine del giorno della seduta di lunedì.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne. (I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amcro D'Aste, Annaratone, Apolloni, Arlotta.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Bensa, Bertarelli, Bertetti, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Bonicelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cattaldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Corbino, Corsi, Curreno.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazza, Di Frasso, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Fili Astolfone, Filomusi-Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lustig.

Malvezzi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martino, Masci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morandi, Morrone, Mosca.

Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti di Roreto, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Sandrelli, Scalori, Schanzer, Schupfer, Sechi, Sili, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Valenzani, Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la sostituzione dei buoni di cassa da lire una e da lire due:

Senatori votanti	186
Favorevoli	174
Contrari	12

Il Senato approva.

Modificazioni al decreto-legge 28 agosto 1917, n. 1540, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:

Senatori votanti	186
Favorevoli	163
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456, e 9 novembre 1919, n. 2302, che approvano la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari ed autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a 2,705,000 lire il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari:

Senatori votanti	186
Favorevoli	170
Contrari	16

Il Senato approva.

Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali:

Senatori votanti	186
Favorevoli	170
Contrari	16

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano:

Senatori votanti	186
Favorevoli	170
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, numero 981, sulla concessione di opere marittime:

Senatori votanti	186
Favorevoli	170
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388 col quale è soppressa la commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per la esecuzione di opere pubbliche:

Senatori votanti	186
Favorevoli	171
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12, 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali:

Senatori votanti	186
Favorevoli	171
Contrari	15

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani, alle ore 15, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (n. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, numero 1666, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (Numero 117);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 61);

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 64).

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (N. 67).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 207);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 208);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 216);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1. aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina (N. 206);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, numero 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 210).

La seduta è tolta alle ore 18.25.

Licenziato per la stampa il 4 marzo 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.